

## ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
E ALL'AMMISSIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI
DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
ED ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

1.	SIST	EMA DI ELEZIONE	7			
	1.1	FONTI DELLA DISCIPLINA	7			
	1.2	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE				
	1.3 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI					
	1.4	LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE 				
2.	UFFI	CI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI ED UFFICIO CENTRALE REGIONALE	9			
	2.1	UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI	9			
		2.1.1 Costituzione	9			
		2.1.2 Termini per la costituzione	9			
		2.1.3 Composizione	9			
		2.1.4 Segretario	9			
	2.2	UFFICIO CENTRALE REGIONALE	9			
		2.2.1 Costituzione	10			
		2.2.2 Termini per la costituzione	10			
		2.2.3 Composizione	10			
		2.2.4 Segretario	10			
3.	LIST	E CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE	11			
٠.						
	3.1	DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE				
		3.1.1 Dichiarazione del patto di coalizione				
	3.2	DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE				
		3.2.1 Forma				
		3.2.2 Contenuto				
	3.3	COMPOSIZIONE DELLA LISTA				
		3.3.1 Numero dei candidati				
		3.3.2 Rappresentanza dei due generi				
		3.3.3 Indicazione dei candidati				
	2.4	3.3.4 Numerazione progressiva				
	3.4	SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI				
		3.4.1 Numero minimo e massimo				
		3.4.2 Sottoscrizione della lista circoscrizionale da parte dei candidati				
		3.4.4 Esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni				
		3.4.6 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento				
		3.4.7 Obblighi dei Comuni				
	3.5	CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE				
		TTORALI DI UN COMUNE DELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE				
		3.5.1 Certificati collettivi				
		3.5.2 Termini di rilascio				
	3.6	DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA				
	2.0	3.6.1 Forma				
		3.6.2 Cittadini residenti all'estero				
		3.6.3 Età minima				
		3.6.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura nelle liste circoscrizionali da parte dello st				
		soggetto				
		3.6.5 Candidatura nella lista circoscrizionale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale	17			
	<b>3.</b> 7	CERTIFICATI DI ISCRIZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN	1/			
		LSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA	18			
	3.8	DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO AD UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDEN				
		LA GIUNTA REGIONALE				
	3.9	MODELLO DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA				
	CART					
4.	UAN	DIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	20			

	4.1	DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE	. 20
	4.2	DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE	. 21
		4.2.1 Forma	21
		4.2.2 Contenuto	
		4.2.3 Indicazione del candidato	
	4.3	SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI	
		4.3.1 Numero minimo e massimo	
		4.3.2 Sottoscrizione della candidatura da parte del candidato	
		4.3.3 Limiti relativi alle sottoscrizioni	
		4.3.4 Modalità delle sottoscrizioni e autenticazione della firma dei sottoscrittori	
		4.3.5 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento	
		4.3.6 Obblighi dei Comuni	23
	4.4	CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE	
	ELET	TORALI DI UN COMUNE DELLA REGIONE	
		4.4.1 Certificati collettivi	
		4.4.2 Termini di rilascio	
	4.5	DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA	
		4.5.1 Forma	
		4.5.2 Cittadini residenti all'estero	
		4.5.3 Età minima	24
		4.5.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale	2
		4.5.5 Candidatura nella lista circoscrizionale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta	24
		regionale.	2/
	4.6	CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DEL CANDIDATO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN	2-
		SIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA	2/
	4.7	DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI	
	4./	DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI	. 2.
5.	PRES	ENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI ALLE CANCELLERIE DEI TRIBUNALI	.26
	<i>5</i> 1	SOGGETTI COMPETENTI	2/
	5.1		
	5.2	TERMINI DI PRESENTAZIONE	
	5.3	COMPITI DELLA CANCELLERIA	. 26
6.	PRES	ENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA	
		LE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA	28
	6.1	SOGGETTI COMPETENTI	
	<i>6.2</i>	TERMINI DI PRESENTAZIONE	
	<i>6.3</i>	COMPITI DELLA CANCELLERIA	. 28
7.	ODED	AZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE RELATIVE ALLE LIST	יתני
		RIZIONALI DI CANDIDATI	
CII	KCOSCI	KIZIONALI DI CANDIDATI	30
	7.1	TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI	. 30
	7.2	SINGOLE OPERAZIONI	
	7.3	VERIFICA RELATIVA AL LIMITE DELLE CANDIDATURE IN UN MASSIMO DI 2	
		OSCRIZIONI ELETTORALI	. 3:
	7.4	COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DELLA LISTA DELLE CONTESTAZIONI	
		TTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELLE MODIFICAZIONI	
		RTATE ALLE LISTE	3/
	7.5	DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE	_
	7.5 7.6	COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI	
		SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PREPOSTO	. 34
	7.7		_
	ALL'A	MMISSIONE DELLE CANDIDATURE	. 34
8.	OPER	AZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE RELATIVE ALLE CANDIDATURE ALI	ĹΑ
CA		I PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
	<i>8.1</i>	TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI	. 36

8.2	SINGOLE OPERAZIONI	36
8.3	COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DEL CANDIDATO DELLE CONTESTAZIONI	
<b>EFF</b>	TTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	38
8.4	DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	38
8.5	COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI	39
	RSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DEGLI UFFICI	
CENTRA	I CIRCOSCRIZIONALI	40
9.1	DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RICORSO	40
9.2	SOGGETTI LEGITTIMATI	
9.3	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	
9.4	INVIO DEI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	
9.5	DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	
	CLAMI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DELLO STES	
	CLAMI ALL OFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DELLO STES	
UTTICIO		
10.1	DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RECLAMO	
10.2	SOGGETTI LEGITTIMATI	
10.3	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	41
10.4	DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	41
11. OI	ERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI A	LLE
	I SULL'AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE	
12. RA	PPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI	44
12.1	SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE	44
12.2	FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE	
12.3	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE	
12.5	12.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico	
12.4	RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI	
12.5	SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI	
12.5	12.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale	
	12.5.2 Designazione presso i seggi.	
12.6	REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DELLA LISTA	
12.7	CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI	
	12.7.1 Designazione con atto unico	
	12.7.2 Scelta dei rappresentanti	
	12.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione	
13. RA	PPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA	
REGIONA	LE	47
13.1	SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE	47
13.2	FACOLTATIVITA' DELLA DESIGNAZIONE	47
13.3	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE	
	13.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico	
13.4	RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI	
13.5	SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI	48
	13.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale regionale	
	13.5.2 Designazione presso i seggi	
13.6	REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO	48
13.7	CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI	49
	13.7.1 Designazione con atto unico	49
	13.7.2 Scelta dei rappresentanti	
	13.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione	49
14. AI	TENTICAZIONE DELLE FIRME	50

	<i>14.1</i>	SOGGETT	I COMPETENTI					50
15.	INA	APPLICABII	LITÀ DEGLI STR	RUMENTI DI SI	EMPLIFICAZI	ONE DOCUMI	ENTALE	52
16.	CA	USE DI INC	ANDIDABILITÀ	PREVISTE DA	LL'ARTICOL	O 7 DEL D.LGS	S. N. 235 DEL 20	01253
17.	ES	ENZIONE D	ALL'IMPOSTA I	OI BOLLO				54
18.	SA	NZIONI PEN	NALI					55
19.	EL	ENCO ALLI	EGATI					57
			DELLO DI ATTO ALLA CARICA I					
			MODELLO DI AT RA ALLA CARIC					
			DELLO DI ATTO OSCRIZIONALE I					
			MODELLO DI AT UNA LISTA CIR					83
			DELLO DI DICHI E DI CANDIDATI					ORI .91
PRE	SENT.	AZIONE DI	DELLO DI VERBA UNA LISTA CIR ION SIA EVENTU	COSCRIZION	ALE DI CANDI	DATI PER L'	ELETTORE O	96
			DELLO DI DICHL NTE DELLA GIU					
			ELLO DI DICHIA IERE REGIONA					
EFF	ETTIV	O DI UNA O	DELLO DI RICEV CANDIDATURA A	A PRESIDENT	E PRESSO L'U	FFICIO CENT	RALE REGION	
SUP	PLEN	TE DI UNA (	MODELLO DI RIC CANDIDATURA	A PRESIDENT	E PRESSO L'U	FFICIO CENT	RALE REGION	NALE
ALI EFF	LEGAT ETTIV	O N. 8 MOD O DI UNA I	DELLO DI RICEV LISTA CIRCOSCI	UTA DELLA D RIZIONALE PI	DESIGNAZION RESSO L'UFFI	E DEL RAPPR CIO CENTRAI	ESENTANTE LE	
SUP	PLEN	TE DI UNA 1	MODELLO DI RI LISTA CIRCOSC	RIZIONALE P	RESSO L'UFFI	CIO CENTRA	LE	
ALI	EGAT	O N. 9 MOI	DELLO DI DESIG	GNAZIONE DE	L MANDATAR	IO ELETTOR	ALE	113
PRE	SIDEN	NTE DELLA	DELLO DI VERB GIUNTA REGIO ALE COSTITUIT	NALE RILASC	CIATA DALLA	CANCELLERI	A DELL'UFFI	CIO
CAN	NDIDA	TI RILASCI	DELLO DI VERE ATA DALLA CA DIL TRIBUNALE	NCELLERIA D	ELL'UFFICIO	CENTRALE C	CIRCOSCRIZIO	ONALE
PRE	SIDEN	NTE DELLA	DELLO DI DICH GIUNTA REGIO I	NALE DI COL	LEGAMENTO	CON IL GRUF	PPO DI LISTE	

LLEGATO N. 13 MODELLO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GRUPPO DI LISTE DI
OLLEGAMENTO AL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
LLEGATO N. 14 MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 46 T.U. –
.P.R. N.445 DEL 18/12/2000 ATTESTANTE L'INSUSSITENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ
LLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE130
LLEGATO N. 15 MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI
ELL'ART.46 T.U. – D.P.R. N.445 DEL 28/12/2000 ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI
NCANDIDABILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IN UNA LISTA
IRCOSCRIZIONALE132
LLEGATO N. 16 MODELLO DEL MANIFESTO DEI CANDIDATI PRESIDENTI E DEI CANDIDATI A
ONSIGLIERE REGIONALE NELLE CIRCOSCRIZIONI134

#### 1. SISTEMA DI ELEZIONE

#### 1.1 FONTI DELLA DISCIPLINA

L'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale n. 9 aprile 2013, n. 9 e s.m.i. (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*). Per quanto non disposto da tale legge regionale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, nelle parti riguardanti i Consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni della legge n. 108/1968 e alla legge 43/1995 e loro successive modificazioni ed integrazioni (articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 1.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale è composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti rispettivamente al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. I restanti 29 seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali. (articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 1.3 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Il territorio della regione è ripartito, ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai territori dei comuni indicati nell'Allegato 1 della L.R. n. 9/2013 (articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.). Le circoscrizioni elettorali corrispondono agli ambiti territoriali delle circoscrizioni provinciali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo come esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2013 e s.m.i.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, come risultanti dall'ultimo censimento generale, per 29 (numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 9/2013 e s.m.i.), e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi (articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Alla circoscrizione elettorale di Chieti sono assegnati 8 seggi; alla circoscrizione elettorale di L'Aquila sono assegnati 7 seggi; alla circoscrizione elettorale di Pescara assegnati 7 seggi; alla circoscrizione elettorale di Teramo sono assegnati 7 seggi.

## 1.4 LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di

maggioranza, secondo la disciplina della legge n. 9/2013 (articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale (articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

In particolare, in ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo (articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge (articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Devono, quindi, essere presentate sia liste circoscrizionali di candidati alla carica di Consigliere regionale che candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste (articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Più gruppi di liste circoscrizionali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista (articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Le liste circoscrizionali, appartenenti al gruppo o alla coalizione collegati con il candidato Presidente eletto, partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza (articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

## 2. UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI ED UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Ai fini delle operazioni elettorali sono costituiti gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i., che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 108/1968).

#### 2.1 UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

#### 2.1.1 Costituzione

Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale deve essere costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo di Provincia (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i., che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

Sono costituiti, pertanto, i seguenti Uffici centrali circoscrizionali:

- a) Ufficio centrale circoscrizionale di Chieti;
- b) Ufficio centrale circoscrizionale di L'Aquila;
- c) Ufficio centrale circoscrizionale di Pescara;
- d) Ufficio centrale circoscrizionale di Teramo.

#### 2.1.2 Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere effettuata entro 3 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

#### 2.1.3 Composizione

L'Ufficio centrale circoscrizionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega all'Ufficio stesso, al fine del riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni (articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i., che richiama l'articolo 15, comma 1, numero 2, della legge n. 108/1968).

E' opportuno che, al momento della costituzione dell'Ufficio, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

#### 2.1.4 Segretario

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i., che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

#### 2.2 UFFICIO CENTRALE REGIONALE

#### 2.2.1 Costituzione

L'Ufficio centrale regionale deve essere costituito presso la corte di appello del capoluogo di Regione (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i., che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

L'Ufficio centrale regionale, quindi, è costituito presso la corte di appello di L'Aquila.

#### 2.2.2 Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale regionale deve essere effettuata entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i., che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

#### 2.2.3 Composizione

L'Ufficio centrale regionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte di appello di L'Aquila (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i., che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968). E' opportuno che, al momento della costituzione dell'Ufficio, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

#### 2.2.4 Segretario

Un cancelliere della corte di appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale regionale (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i., che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

## 3. LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

#### 3.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE

Al fine della presentazione di una lista circoscrizionale di candidati sono necessari:

- 1) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta; (articolo 12, comma 8, lettera *a*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.);
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (articolo 12, comma 8, lettera b), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.);
- 3) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012 (articolo 12, comma 8, lettera c), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.);
- 4) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato, nonché il certificato del casellario giudiziale (articolo 12, comma 8, lettera d), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.);
- 5) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (articolo 12, comma 8, lettera e), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.);
- 6) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista, sottoscritta da almeno uno dei delegati autorizzati alla presentazione della lista medesima, ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. (articolo 12, comma 8, lettera f), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. e articolo 2, comma 4, della legge stessa).
- 7) dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 3, comma 5 (combinato disposto dell'articolo 3, comma 5 e dell'articolo 12, comma 8, lettera f), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Tali atti e documenti sono esenti dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).

Fermi restando i requisiti formali della presentazione della lista circoscrizionale di candidati di cui ai paragrafi precedenti, come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole»,

si ritiene opportuno ricordare che la lista può essere contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali, provinciali e comunali – nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della lista, sia allegata, con la restante documentazione, una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

#### 3.1.1 Dichiarazione del patto di coalizione

L'eventuale patto di coalizione fra gruppi di liste circoscrizionali che intendano effettuare il collegamento con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione delle rispettive liste (articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

In virtù del carattere tassativo delle cause di esclusione delle liste previste dagli articoli 12 e 13 della L.R. 9/2013 e considerato il fatto che in ogni caso tutte le liste sono obbligate a presentare la dichiarazione di collegamento con un candidato Presidente, l'eventuale mancanza delle dichiarazioni convergenti dei delegati sul patto di coalizione non incide sull'ammissibilità delle liste medesime.

#### 3.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

#### **3.2.1** Forma

La lista circoscrizionale di candidati deve essere presentata con una dichiarazione scritta.

#### 3.2.2 Contenuto

La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Ai delegati di lista deve essere garantita la possibilità di presenziare al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, nonché all'assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista all'interno della relativa coalizione (articolo 14, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.); ai delegati di lista sono comunicate le definitive determinazioni adottate dall'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 14, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Con rifermento all'esame e all'ammissione delle liste, i delegati di ciascuna lista, inoltre:

• possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale

- circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alle rispettive liste entro la stessa sera (articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.);
- possono essere ascoltati, con riferimento alle liste contestate o modificate, dall'Ufficio centrale circoscrizionale il giorno successivo a quello della contestazione o della modifica (articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.) e, nella stessa giornata, ricevono le comunicazioni delle decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.);
- possono presentare ricorso all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza nelle forme, modalità e termini di cui articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.

Anche se la normativa non contiene disposizioni al riguardo è opportuno che i delegati non siano scelti tra i candidati.

Possono essere scelti come delegati di lista sia i delegati alla presentazione della lista circoscrizionale che persone diverse dai presentatori.

Le stesse persone, inoltre, possono essere indicate sia come delegati della lista che come delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

#### 3.3 COMPOSIZIONE DELLA LISTA

#### 3.3.1 Numero dei candidati

Per ciascuna lista circoscrizionale è previsto un numero massimo ed un numero minimo di candidati (articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 9/2013)

#### a) Numero massimo

Ciascuna lista circoscrizionale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale (articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Per la circoscrizione elettorale di **Chieti il numero massimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a 8.

Per la circoscrizione elettorale di L'Aquila il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 7.

Per la circoscrizione elettorale di **Pescara** il **numero massimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a 7.

Per la circoscrizione elettorale di **Teramo** il **numero massimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a 7.

#### b) Numero minimo

Ciascuna lista circoscrizionale deve essere formata da un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale, con arrotondamento all'unità superiore (articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Per la circoscrizione elettorale di **Chieti** il **numero minimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

Per la circoscrizione elettorale di **L'Aquila** il **numero minimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

Per la circoscrizione elettorale di **Pescara** il **numero minimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

Per la circoscrizione elettorale di **Teramo** il **numero minimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

#### 3.3.2 Rappresentanza dei due generi

In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Per la circoscrizione elettorale di Chieti il **numero massimo** dei candidati per ciascun genere è pari a **5.** Per la circoscrizione elettorale di L'Aquila il **numero massimo** dei candidati per ciascun genere è pari **4.** Per la circoscrizione elettorale di Pescara il **numero massimo** dei candidati per ciascun genere è pari a **4.** Per la circoscrizione elettorale di Teramo il **numero massimo** dei candidati per ciascun genere è pari a **4.** 

#### 3.3.3 Indicazione dei candidati

Per ogni candidato della lista circoscrizionale è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita (articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

In relazione al fatto che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (articolo 143 bis del codice civile), le donne coniugate o vedove possono indicare anche il cognome del marito.

#### 3.3.4 Numerazione progressiva

I candidati sono elencati nella lista circoscrizionale con numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione (articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 3.4 SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI

#### 3.4.1 Numero minimo e massimo

Per la lista circoscrizionale di candidati è stabilito un numero minimo ed un numero massimo di presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nella relativa circoscrizione (articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.). Nello specifico, la lista circoscrizionale di candidati deve essere presentata da non meno di 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella relativa circoscrizione elettorale (articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 3.4.2 Sottoscrizione della lista circoscrizionale da parte dei candidati

In assenza di espressa previsione normativa regionale sono applicabili le considerazioni contenute nelle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali, secondo la disciplina statale "cedevole" secondo cui le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato Quinta Sezione, sentenza 6 ottobre 2014 n. 4993, il quale ha precisato tra l'altro che la rappresentatività delle liste concorrenti

deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati.

#### 3.4.3 Limiti relativi alle sottoscrizioni

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista circoscrizionale di candidati (articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.). L'elettore che ha sottoscritto una lista circoscrizionale di candidati può sottoscrivere anche una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

#### 3.4.4 Esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni

La sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nel Parlamento o di gruppo costituito in Consiglio regionale oppure loro rappresentanti appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio. (art. 12, comma 2, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.; art. 2, del D.P.R. n. 132/1993).

In tale caso, la predetta attestazione è resa con specifica dichiarazione sottoscritta dal presidente o segretario del partito rappresentato nel Parlamento italiano o di gruppo costituito in Consiglio regionale nella legislatura in corso, alla data della indizione dell'elezioni, oppure da rappresentante appositamente incaricato con mandato autenticato dal notaio, in cui si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

#### 3.4.5 Modalità delle sottoscrizioni e autenticazione della firma dei sottoscrittori

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; è indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.). Per uno specifico approfondimento sul punto, si rimanda alle considerazioni svolte al capitolo 14 delle presenti istruzioni.

## 3.4.6 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento

I presentatori della lista che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale, che deve essere allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale di candidati (articolo 32, comma 4, del D.P.R. n. 570/1960, che richiama l'articolo 28, comma 4, dello stesso decreto).

#### 3.4.7 Obblighi dei Comuni

Nei 15 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune, ai fini della sottoscrizione, assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di

sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici puntualmente disciplinato dall'articolo 12 comma 2 della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.

Al riguardo, tuttavia, si fa presente che, successivamente all'entrata in vigore della L.R. 9/2013, l'articolo 1, comma 400, della L. 147/2013, in un'ottica di contenimento delle spese per le operazioni elettorali, ha rivisto complessivamente gli orari di apertura degli uffici comunali per le svolgimento delle predette operazioni.

Nella fattispecie, pertanto, anche in ragione della disposizione di coordinamento di cui all'articolo 22 della

L.R. 9/2013 e s.m.i., l'articolo 12, comma 2 della legge regionale n. 9/2013 è applicabile solo nella parte in cui stabilisce che gli orari di apertura siano resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

## 3.5 CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

Per garantire che i presentatori della lista circoscrizionale di candidati siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale e per rendere più agevole e rapido l'accertamento di tale requisito, è necessario che ad ogni lista circoscrizionale siano allegati i relativi certificati (articolo 12, comma 8, lettera *a*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 3.5.1 Certificati collettivi

I certificati possono essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e devono essere rilasciati dal Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori della lista (articolo 12, comma 8, lettera *a*), della legge regionale n. 27/2004).

#### 3.5.2 Termini di rilascio

Il Sindaco deve rilasciare i certificati nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (articolo 12, comma 8, lettera *a*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.). Deve essere assolutamente evitato, con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione, qualunque ritardo nel rilascio dei certificati. In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni concernenti gli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento (articolo 54, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000, che richiama l'articolo 54, comma 3, dello stesso decreto).

#### 3.6 DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

#### 3.6.1 Forma

La candidatura nella lista circoscrizionale è accettata con dichiarazione firmata dal candidato stesso ed autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

In aggiunta alla dichiarazione di accettazione della candidatura è richiesta la dichiarazione

sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 235/2012 e la presentazione del certificato di iscrizione in un qualsiasi Comune della Repubblica nonché del certificato del casellario giudiziario. (articolo 12, comma 8, lettere b), c), d), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 3.6.2 Cittadini residenti all'estero

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (articolo 12, comma 8, lettera b) della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 3.6.3 Età minima

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere devono aver compiuto o compiere il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (articolo 5, comma 2, e articolo 13, comma 1, lett. *e*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

## 3.6.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura nelle liste circoscrizionali da parte dello stesso soggetto

Un medesimo candidato può presentare la propria candidatura in un massimo di 2 circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo, pena la cancellazione della candidatura in eccedenza ad opera dell'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell' articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.

A tal fine, l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale che, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il predetto limite e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali (articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.). Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato, nel silenzio della legge ed in linea con la prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», l'Ufficio centrale regionale seguirà il criterio della priorità nella presentazione della lista. A tal fine, si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

Il candidato non può presentare, nella stessa circoscrizione elettorale, la propria candidatura in più di una lista circoscrizionale, pena la cancellazione della candidatura in eccedenza ad opera dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. f), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. Anche per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste circoscrizionali che abbiano un diverso Contrassegno trova applicazione il criterio della priorità nella presentazione della lista, come si ricava dalla formulazione testuale del predetto articolo 13, comma 1, lettera f) della L.R. 9/2013 e s.m.i.

### 3.6.5 Candidatura nella lista circoscrizionale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

In assenza di un espresso divieto e in linea con gli orientamenti interpretativi indicati da altre

Regioni aventi sistemi elettorali simili a quello abruzzese, lo stesso soggetto può presentare sia la candidatura nella lista circoscrizionale che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per lo stesso gruppo di liste o per la stessa coalizione.

## 3.7 CERTIFICATI DI ISCRIZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA

Alla lista circoscrizionale di candidati devono essere allegati i certificati di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (articolo 12, comma 8, lettera d), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Per il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie previste per il rilascio dei certificati relativi ai presentatori delle liste.

### 3.8 DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO AD UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla lista circoscrizionale di candidati deve essere allegata la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura (articolo 12, comma 8, lettera *f*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 3.9 MODELLO DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

Per ogni lista circoscrizionale di candidati deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (articolo 12, comma 8, lettera *e*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

In assenza di espressa previsione normativa regionale, si ritengono condivisibili le considerazioni contenute nelle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole» secondo cui, deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri della Regione, nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Sono altresì vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni (vedi anche Consiglio di Stato V sezione sentenze 6 marzo 2013 n. 1354 e 1355).

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede è opportuno richiedere ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri, per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati, e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri, per la riproduzione sulla scheda di votazione; in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista provinciale, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su *compact disc*, nei formati «.jpeg» e «.pdf». Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso. Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore. Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

## 4. CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### 4.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE

Al fine della presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche in ragione del rinvio generale operato dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. all'articolo 12 della legge stessa, sono necessari:

i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. nella parte in cui, con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura del Presidente, opera un rinvio generale alle disposizioni di cui all'articolo 12);

- 1) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990 (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.); per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. che fa rinvio all'articolo 12, comma 8, lett. b) della stessa legge);
- 2) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012 (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.);
- 3) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. che fa rinvio all'articolo 12, comma 8, lett. d) della stessa legge);
- 4) la dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990 e richiesta a pena di esclusione, con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste; inoltre la candidatura ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali (articolo 3, commi 5, 6 e 7 della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.);
- 5) dichiarazione di collegamento firmata e autenticata da parte dei delegati delle liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o coalizione di gruppi di liste (articolo 12, comma 8, lettera *f*), della legge regionale n. 9/2013 e art. 3 comma 5 della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.);

Tali atti e documenti sono esenti dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).

#### 4.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

#### 4.2.1 Forma

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata con una dichiarazione scritta.

#### 4.2.2 Contenuto

La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale (articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. nella parte in cui, con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura del Presidente, opera un rinvio generale alle disposizioni di cui all'articolo 12).

Con rifermento all'esame e all'ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta ai delegati del candidato Presidente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i delegati di lista dall'articolo 13 della L.R. 9/2013 e s.m.i., in virtù dello specifico rinvio operato dall'articolo 3, comma 9 della stessa legge.

Anche se la normativa non contiene disposizioni al riguardo è opportuno che i delegati non siano scelti tra i candidati.

Possono essere scelti come delegati sia i presentatori della lista che persone diverse dai presentatori.

Le stesse persone, inoltre, possono essere indicate sia come delegati della lista che come delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

#### 4.2.3 Indicazione del candidato

La dichiarazione di presentazione deve indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. nella parte in cui, con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura del Presidente, opera un rinvio generale alle disposizioni di cui all'articolo 12).

In relazione al fatto che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (articolo 143*bis* del codice civile), le donne coniugate o vedove possono indicare anche il cognome del marito.

#### 4.3 SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI

#### 4.3.1 Numero minimo e massimo

Per la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è stabilito un numero minimo ed un numero massimo di presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali

dei Comuni della Regione. Nello specifico, la candidatura a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito per le liste circoscrizionali dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 12 (articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. e relativa nota all'art. 3).

Le disposizioni relative all'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della L.R. 9/2013, sono riferite esclusivamente alle liste circoscrizionali e non alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

#### 4.3.2 Sottoscrizione della candidatura da parte del candidato

In assenza di espressa previsione normativa regionale sono applicabili le considerazioni contenute nelle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali, secondo la disciplina statale "cedevole" secondo cui la sottoscrizione apposta dal candidato Presidente a sostegno della propria candidatura è da ritenersi non valida, poiché in base alle regole generali del procedimento elettorale preparatorio, la rappresentatività di candidati Presidenti concorrenti che partecipano a un'elezione deve essere dimostrata, nell'àmbito del relativo corpo elettorale, attraverso la sottoscrizione delle candidature medesime da parte di soggetti non candidati (cfr. Consiglio di Stato Quinta Sezione, sentenza 6 ottobre 2014 n. 4993).

#### 4.3.3 Limiti relativi alle sottoscrizioni

Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i., che rinvia all'articolo 12, comma 4, della stessa legge). Lo stesso elettore può sottoscrivere una lista circoscrizionale di candidati ed una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

#### 4.3.4 Modalità delle sottoscrizioni e autenticazione della firma dei sottoscrittori

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, è autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; è indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. (articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i., che rinvia all'articolo 12, comma 3, della stessa legge). Per uno specifico approfondimento sul punto, si rimanda alle considerazioni svolte al capitolo 14 delle presenti istruzioni.

## 4.3.5 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento

I presentatori della candidatura che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale, che deve essere allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale di candidati (articolo 32, comma 4, del D.P.R. n. 570/1960, che richiama l'articolo 28, comma 4, dello

stesso decreto).

#### 4.3.6 Obblighi dei Comuni

Nei 15 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune, ai fini della sottoscrizione, assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici puntualmente disciplinato dall'articolo 12 comma 2 della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.

Al riguardo, tuttavia, si fa presente che, successivamente all'entrata in vigore della L.R. 9/2013 e s.m.i., l'articolo 1, comma 400, della L. 147/2013, in un'ottica di contenimento delle spese per le operazioni elettorali, ha rivisto complessivamente gli orari di apertura degli uffici comunali per le svolgimento delle predette operazioni. Nella fattispecie, pertanto, anche in ragione della disposizione di coordinamento di cui all'articolo 22 della

L.R. 9/2013 e s.m.i., si ritiene che 12 comma 2 della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. sia attualmente applicabile solo nella parte in cui stabilisce che gli orari di apertura siano resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

## 4.4 CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REGIONE

Per garantire che i presentatori della candidatura siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e per rendere più agevole e rapido l'accertamento di tale requisito, è necessario che ad ogni candidatura siano allegati i relativi certificati (articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. nella parte in cui, con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura del Presidente, opera un rinvio generale alle disposizioni di cui all'articolo 12).

#### 4.4.1 Certificati collettivi

I certificati possono essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e devono essere rilasciati dal Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori della candidatura (articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. nella parte in cui, con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura del Presidente, opera un rinvio generale alle disposizioni di cui all'articolo 12).

#### 4.4.2 Termini di rilascio

Il Sindaco deve rilasciare i certificati nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. nella parte in cui, con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura del Presidente, opera un rinvio generale alle disposizioni di cui all'articolo 12). Deve essere assolutamente evitato, con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione, qualunque ritardo nel rilascio dei certificati. In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni concernenti gli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento (articolo 54, comma 11, del decreto legislativo n.

#### 4.5 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

#### 4.5.1 Forma

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è accettata con dichiarazione firmata dal candidato stesso ed autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. che fa rinvio all'articolo 12, comma 8, lett. b) della stessa legge). In aggiunta alla dichiarazione di accettazione della candidatura è richiesta la dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 235/2012 e la presentazione del certificato di iscrizione in un qualsiasi Comune della Repubblica nonché del certificato del casellario giudiziario (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. che fa rinvio all'articolo 12, comma 8, lett. d) della stessa legge).

#### 4.5.2 Cittadini residenti all'estero

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. che fa rinvio all'articolo 12, comma 8, lett. b) della stessa legge)

#### 4.5.3 Età minima

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere devono aver compiuto o compiere il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (articolo 5, comma 2, e articolo 13, comma 1, lett. *e*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

## 4.5.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

## 4.5.5 Candidatura nella lista circoscrizionale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

In assenza di un espresso divieto e in linea con gli orientamenti interpretativi indicati da altre Regioni aventi sistemi elettorali simili a quello abruzzese, lo stesso soggetto può presentare sia la candidatura nella lista circoscrizionale che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per lo stesso gruppo di liste o per la stessa coalizione.

## 4.6 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DEL CANDIDATO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA

Alla candidatura deve essere allegato il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. che fa rinvio all'articolo 12, comma 8, lett. d) della stessa legge). Per il rilascio di tale certificato valgono le modalità e le garanzie previste per il rilascio dei certificati relativi ai presentatori delle candidature.

## 4.7 DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990 e richiesta a pena di esclusione, con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste; tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali (articolo 3, commi 5, 6 e 7 della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI ALLE CANCELLERIE DEI TRIBUNALI

#### **SOGGETTI COMPETENTI** 5.1

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9/2013 e s.m.i. (articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

In particolare, le liste circoscrizionali di candidati devono essere presentate:

- a) per la circoscrizione elettorale di Chieti alla cancelleria del tribunale di Chieti; b) per la circoscrizione elettorale di L'Aquila alla cancelleria del tribunale di L'Aquila;
- c) per la circoscrizione elettorale di Pescara alla cancelleria del tribunale di Pescara:
- d) per la circoscrizione elettorale di Teramo alla cancelleria del tribunale di Teramo.

La presentazione delle liste circoscrizionali di candidati deve essere effettuata da uno dei delegati autorizzati (combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo e dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 5.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le liste circoscrizionali devono essere presentate alla cancelleria del rispettivo tribunale dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti (articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 5.3 COMPITI DELLA CANCELLERIA

In linea con la prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», per ogni lista circoscrizionale presentata alla cancelleria del rispettivo tribunale deve essere redatto un verbale di ricevuta, in duplice esemplare. Il verbale di ricevuta deve essere sottoscritto dal cancelliere e dal presentatore della lista. Uno degli esemplari del verbale è immediatamente consegnato al presentatore; l'altro è allegato agli atti da consegnare all'Ufficio centrale circoscrizionale. La cancelleria attribuisce provvisoriamente a ciascuna lista un numero progressivo, secondo l'ordine di presentazione. L'attribuzione di tale numero progressivo è provvisoria, in quanto effettuata esclusivamente ai fini della verbalizzazione.

Per la riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione, si procede, infatti, secondo l'ordine risultante dagli appositi sorteggi (articolo 14, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale. n. 9/2013).

Nel verbale di ricevuta devono essere indicati:

- 1) la lista circoscrizionale di candidati:
- 2) il contrassegno;
- 3) la designazione dei delegati della lista;
- 4) il numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista;
- 5) il giorno e l'ora della presentazione.

E' importante che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati, in

modo da evitare contestazioni nel caso di documentazione incompleta (art. 1 ultimo comma L. 17.02.1968 n. 108 e s.m.i. e art. 32 ultimo comma del T.U. 16.05.1960 n. 570 e s.m.i.). Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste circoscrizionali di candidati, i relativi allegati ed il contrassegno della lista, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. Il cancelliere deve rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.

La cancelleria, immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste circoscrizionali di candidati con i relativi documenti, deve farle pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale, per gli adempimenti di competenza.

#### 6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

#### 6.1 SOGGETTI COMPETENTI

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di L'Aquila (articolo 3, comma 4, e 11, comma 1, della legge regionale. n. 9/2013 e s.m.i., che richiama all'articolo 8, comma 3, della legge. n. 108/1968).

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere effettuata da uno dei delegati autorizzati (combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 6.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere presentate dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione. A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (articolo 3, comma 4, nella parte in cui fa rinvio alle modalità e ai termini di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 6.3 COMPITI DELLA CANCELLERIA

In linea con la prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», per ogni candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale presentata alla cancelleria deve essere redatto un verbale di ricevuta, in duplice esemplare. Il verbale di ricevuta deve essere sottoscritto dal cancelliere e dal presentatore della candidatura. Uno degli esemplari del verbale è immediatamente consegnato al presentatore; l'altro è allegato agli atti da consegnare all'Ufficio centrale regionale.

La cancelleria attribuisce provvisoriamente a ciascuna candidatura un numero progressivo, secondo l'ordine di presentazione. L'attribuzione di tale numero progressivo è provvisoria, in quanto effettuata esclusivamente ai fini della verbalizzazione.

Per la riproduzione delle candidature sui manifesti e sulle schede di votazione si procede infatti, secondo l'ordine risultante dall'apposito sorteggio (articolo 14, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Nel verbale di ricevuta devono essere indicati:

- 1) la candidatura:
- 2) la designazione dei delegati del candidato;
- 3) il numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura;
- 4) il giorno e l'ora della presentazione.

E' importante che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati, in modo da evitare contestazioni nel caso di documentazione incompleta (art. 1 ultimo comma L. 17.02.1968 n. 108 e s.m.i. e art. 32 ultimo comma del T.U. 16.05.1960 n. 570 e s.m.i.). Il

cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. Il cancelliere deve rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della candidatura. La cancelleria, immediatamente dopo aver ricevuto le singole candidature con i relativi documenti, deve farle pervenire all'Ufficio centrale regionale, per gli adempimenti di competenza.

# 7. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE RELATIVE ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI

#### 7.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

Le operazioni di ciascun Ufficio centrale circoscrizionale devono essere ultimate entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.). In linea con la prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», l'Ufficio centrale circoscrizionale, per evitare che tale termine venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, valuta l'opportunità di adottare determinazioni in ordine alle singole liste, a partire dal momento in cui sono trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

#### 7.2 SINGOLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale circoscrizionale effettua le seguenti operazioni relative alle liste.

1) Verifica della presentazione delle liste nel termine stabilito dalla legge

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se le liste sono state presentate in termine. Dichiara non valide le liste presentate non in termine (articolo 12 comma 1 della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. e articolo 13 comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

2) Verifica delle sottoscrizioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se le liste sono state sottoscritte dal numero degli elettori stabilito dalla legge. Dichiara non valide le liste che non rispettano tale requisito (articolo 13, comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge regionale n. 9/2013).

L'Ufficio centrale circoscrizionale, in particolare:

- conta le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché le dichiarazioni degli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento;
- accerta la regolarità delle autenticazioni delle firme;
- accerta il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un Comune della circoscrizione elettorale, documentato dal relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- depenna i sottoscrittori per i quali la firma non sia stata autenticata, per i quali il requisito di elettore di un Comune della circoscrizione elettorale non sia documentato, nonché quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza;
- dichiara non valide:
  - a) le liste sottoscritte da un numero di soggetti che pur avendo dimostrato la qualità di elettore di un Comune della circoscrizione e le cui firme siano state debitamente

- autenticate, risulti inferiore a quello stabilito dalla legge (articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9/2013);
- b) le liste sottoscritte da un numero di soggetti superiore a quello massimo stabilito dalla legge (articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 3) Verifica del numero minimo dei candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la lista comprende il numero minimo di candidati stabilito dalla legge. Dichiara non valida la lista che comprende un numero di candidati inferiore al minimo (articolo 13, comma 1, lettera *a*) e *b*) della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 4) Verifica concernente la rappresentanza di genere

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica che in ciascuna lista nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati, con arrotondamento all'unità più vicina. Dichiara non valida la lista in caso di mancato rispetto di tale limite (articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 5) Verifica delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la dichiarazione di presentazione della lista contiene la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e se tale dichiarazione è convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato presidente firmata ed autenticata.

Dichiara non valide le liste per le quali manca la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale regolarmente accettata (articolo 13, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i., in combinato disposto con gli articoli 2, comma 4 e 12, comma 8, lettera *f*) della L.R. 9/2013 e s.m.i.).

#### 6) Verifica del numero massimo di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la lista è formata da un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale.

Riduce entro tale limite la lista contenente un numero di candidati superiore, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 1, comma 4, della L.R. 9/2013 e s.m.i. (articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

La cancellazione dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore a quello prescritto non è necessaria se la lista si trova ad essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni previste ai sensi dell' articolo 13, comma 1, lettere d) ed e) della L.R. 9/2013 e s.m.i., nonché per violazione del divieto di presentazione della propria candidatura in più di due circoscrizioni elettorali ai norma dell'articolo 12, comma 7, della legge stessa.

#### 7) Verifica dei contrassegni

L'Ufficio centrale circoscrizionale esamina i contrassegni delle liste.

Ricusa i contrassegni che non sono conformi all'articolo 12, comma 8, lett. *e*) della L.R. n. 9/2013 e s.m.i (articolo 13, comma 1, lettera c) della L.R. 9/2013 e s.m.i).

Ricusa altresì i contrassegni che fanno uso di simboli propri della Regione, nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Ricusa altresì i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio dovrà darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso *non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale* l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste (cioè non più tardi delle ore 9 del mattino del 27º giorno antecedente quello della votazione) (Articolo 10, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e s.m.i e articolo 13 comma 3 della legge regionale 9/2013 e s.m.i.).

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

#### 8) Verifica delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

In linea con la prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è presente la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, e se la stessa è completa.

L'Ufficio accerta che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti, per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura o la stessa non è completa (articolo 13, comma 1, lettera *d*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

9) Verifica relativa alle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla verifica dell'eventuale sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal riguardo, cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 8, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012 (articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 10) Verifica dell'età

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se ciascun candidato abbia compiuto o compia il diciottesimo anno d'età entro il giorno delle elezioni.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, (articolo 13, comma 1, lettera *e*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

11) Verifica della presentazione del certificato del casellario giudiziale

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è stato presentato il certificato del casellario giudiziale e cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali tale certificato non sia stato presentato (articolo 13, comma 1, lettera *e*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

12) Verifica dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali tale certificato non sia stato presentato (articolo 13, comma 1, lettera *e*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

13) Verifica dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se ciascun candidato è compreso in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale. Cancella i candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale (articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

14) Effetti delle cancellazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le liste che, per effetto delle cancellazioni dei nomi dei candidati, si riducono ad un numero di candidati inferiore al minimo stabilito dalla legge (articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

15) Trasmissione delle dichiarazioni di collegamento all'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f) (articolo 13, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

## 7.3 VERIFICA RELATIVA AL LIMITE DELLE CANDIDATURE IN UN MASSIMO DI 2 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

La candidatura può essere presentata in un massimo di 2 circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale regionale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti della lista,

cancella le candidature eccedenti tale limite e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali (articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato, nel silenzio della legge ed in linea con la prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», l'Ufficio centrale regionale seguirà il criterio della priorità nella presentazione della lista. A tal fine, si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

# 7.4 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DELLA LISTA DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELLE MODIFICAZIONI APPORTATE ALLE LISTE

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 7.5 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi il giorno successivo, alle ore 9, per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 7.6 COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere comunicate, nella stessa giornata, ai delegati della lista (articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

## 7.7 SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PREPOSTO ALL'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

In linea con la prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate e comunicate ai delegati di lista le decisioni adottate, gli Uffici centrali circoscrizionali sospendono le loro operazioni. Contro le decisioni negative di detti Uffici i delegati di lista possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui si tratterà specificamente al capitolo 9 delle presenti istruzioni.

# 8. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE RELATIVE ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sul punto appare opportuno precisare in via preliminare, che le operazioni dell'Ufficio centrale regionale sono definite in ragione del rinvio operato dall'articolo 3, comma 9 della L.R. 9/2013 e s.m.i., il quale prevede espressamente che "ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale".

#### 8.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale regionale, entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede alle operazioni relative all'esame e all'ammissione delle stesse candidature (articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i., per effetto del rinvio operato dall'articolo 3, comma 9). In linea con la prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», l'Ufficio centrale regionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le candidature presentate, può considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole candidature man mano che queste saranno loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

#### 8.2 SINGOLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni relative alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

1) Verifica della presentazione delle candidature nel termine stabilito dalla legge

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se le candidature sono state presentate in termine. Dichiara non valide le candidature presentate non in termine (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale n. 9/2013, dell'articolo 12 comma 1 della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. e dell'articolo 13 comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

#### 2) Verifica delle sottoscrizioni

L'Ufficio centrale regionale verifica se le candidature sono state sottoscritte dal numero degli elettori stabilito dalla legge. Dichiara non valide le candidature che non rispettano tale requisito (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

L'Ufficio centrale regionale, in particolare:

- conta le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della candidatura e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché le dichiarazioni degli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento;

- accerta la regolarità delle autenticazioni delle firme;
- accerta il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un Comune della Regione, documentato dal relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- depenna i sottoscrittori per i quali la firma non sia stata autenticata, per i quali il requisito di elettore di un Comune della Regione non sia documentato, nonché quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra candidatura depositata in precedenza;
- dichiara non valide:
  - le candidature sottoscritte da un numero di soggetti che pur avendo dimostrato la qualità di elettore di un Comune della Regione e le cui firme siano state debitamente autenticate, risulti inferiore a quello stabilito dalla legge (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.);
  - le candidature sottoscritte da un numero di soggetti superiore a quello massimo stabilito dalla legge (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

### 3) Verifica delle dichiarazioni di collegamento

L'Ufficio centrale regionale verifica se la dichiarazione di presentazione delle candidature contiene la dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in non meno di 3 circoscrizioni elettorali (art. 2 della legge regionale n. 9/2013). Dichiara inammissibili le candidature per le quali manchi la dichiarazione di collegamento (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i).

Qualora, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, sia venuto meno il collegamento minimo con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in non meno di 3 circoscrizioni elettorali, l'Ufficio procede all'eliminazione dei candidati per i quali è venuto meno tale collegamento minimo.

4) Verifica della convergenza con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali interessate

L'Ufficio centrale regionale verifica se la dichiarazione di collegamento di cui al precedente punto 3) è convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali interessate, firmata e autenticata. Dichiara inefficaci le dichiarazioni di collegamento non convergenti con analoga dichiarazione dei delegati delle liste circoscrizionali interessate (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

5) Verifica delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

L'Ufficio centrale regionale verifica se, per ciascun candidato, è presente la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, e se la stessa è completa.

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», l'Ufficio accerta che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti, per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in

errori nella stampa dei manifesti.

Elimina i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura o la stessa non è completa (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

6) Verifica relativa alle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni

L'Ufficio centrale regionale procede alla verifica dell'eventuale sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal riguardo, elimina le candidature per le quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 8, lettera c) e le candidature a carico delle quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012 (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

### 7) Verifica dell'età

L'Ufficio centrale regionale verifica se ciascun candidato abbia compiuto o compia il diciottesimo anno d'età entro il giorno delle elezioni.

Elimina i candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *e*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

8) Verifica della presentazione del certificato del casellario giudiziale

L'Ufficio centrale regionale verifica se, per ciascun candidato, è stato presentato il certificato del casellario giudiziale e elimina le candidature per le quali tale certificato non sia stato presentato (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *e*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

9) Verifica del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica

L'Ufficio centrale regionale verifica se è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica ed elimina i candidati per i quali tale certificato non sia stato presentato (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *e*), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

# 8.3 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DEL CANDIDATO DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni effettuate dall'Ufficio centrale regionale (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

### 8.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi il giorno successivo, alle ore 9, per ascoltare eventualmente i delegati delle candidature contestate ed ammettere nuovi documenti e per deliberare seduta stante (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

### 8.5 COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale devono essere comunicate, nella stessa giornata, ai delegati del candidato (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

### 9. RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

### 9.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RICORSO

I delegati della lista circoscrizionale possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di eliminazione di liste o di candidati (articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

I ricorsi sono limitati alle decisioni che dispongono l'eliminazione di liste o di candidati.

### 9.2 SOGGETTI LEGITTIMATI

Possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale soltanto i delegati di lista (articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

### 9.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati della lista e deve essere depositato, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale entro 24 ore dalla comunicazione della decisione (articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Il ricorso è esente dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).

### 9.4 INVIO DEI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Il ricorso deve essere immediatamente esaminato dall'Ufficio centrale circoscrizionale e deve essere trasmesso, con le deduzioni del medesimo Ufficio, nella stessa giornata in cui è stato depositato, all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale (articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

### 9.5 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

L'Ufficio centrale regionale decide sul ricorso nei due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali (articolo 13, commi 6 e 7, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», l'invio delle decisioni sarà preceduto da una comunicazione telegrafica o via fax, al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere rapidamente le conseguenti operazioni.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui ricorsi sono atti definitivi.

# 10. RECLAMI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DELLO STESSO UFFICIO

Con riferimento alle contestazioni avverso le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sulle candidature dei Presidenti, la disciplina si ricava dal combinato disposto degli articoli 3, comma 9, (nella parte in cui, con riguardo alla carica di Presidente, estende all'Ufficio centrale regionale le disposizioni previste per l'Ufficio centrale circoscrizionale), dell'articolo 13 (nella parte in cui prevede modalità e termini per la presentazione dei ricorsi sulle liste circoscrizionali e sulle candidature alla carica di Presidente) e dell'articolo 14 della L.R. 9/2013 e s.m.i. (quest'ultimo articolo nella parte in cui si ricava implicitamente che le contestazioni avverso le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sulle candidature alla carica di presidente sono qualificate tecnicamente come reclami in quanto rivolte allo stesso organo che ha adottato la decisione contestata).

### 10.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RECLAMO

I delegati del candidato possono presentare all'Ufficio centrale regionale reclamo contro le decisioni dello stesso Ufficio (combinato disposto degli articoli 3, comma 9, articolo 13, comma 5, e 14, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

### 10.2 SOGGETTI LEGITTIMATI

Possono presentare reclamo solo i delegati del candidato (combinato disposto degli articoli 3, comma 9, articolo 13, comma 5, e 14, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

### 10.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il reclamo deve essere sottoscritto dai delegati del candidato e deve essere presentato, a pena di decadenza, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale entro 24 ore dalla comunicazione della decisione (combinato disposto degli articoli 3, comma 9, articolo 13, comma 5, e 14, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Il reclamo è esente dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).

### 10.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

L'Ufficio centrale regionale decide sul reclamo nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai delegati del candidato ed agli Uffici centrali circoscrizionali (combinato disposto degli articoli 3, comma 9, articolo 13, commi 6 e 7, e 14, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», l'invio delle decisioni sarà preceduto da una comunicazione telegrafica o via fax, al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere rapidamente le conseguenti operazioni.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui reclami sono atti definitivi.

# 11. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULL'AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale attende:

- a) il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi da parte dei delegati delle liste e, nel caso in cui siano stati presentati ricorsi, la comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale regionale;
- b) il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami da parte dei delegati dei candidati all'Ufficio centrale regionale.

Successivamente, dopo aver la dichiarato l'eventuale inammissibilità delle liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il requisito imprescindibile del collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, compie le seguenti operazioni (articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

1) Assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista unica ammessa e a ciascuna coalizione

L'Ufficio centrale circoscrizionale assegna un numero progressivo a ciascuna lista unica o coalizione di liste secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 3, della L.R. 9/2013 e s.m.i., effettuato alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.)

2) Assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista unica ammessa all'interno della coalizione

L'Ufficio centrale circoscrizionale assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 2 della L.R. 9/2013 e s.m.i., effettuato alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

3) Determinazione definitiva del numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista

Per quanto concerne la numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista medesima, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della L.R. n. 9/2013 e s.m.i..

Pur in assenza di esplicita disposizione normativa, va precisato, in coerenza con la prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», che tale ultima operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che siano stati fatti tutti i rilievi, dopo che siano stati presi in esame tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi all'Ufficio centrale regionale contro le esclusioni di candidati. Essa può importare, quindi, l'assegnazione ai candidati di un numero diverso rispetto a quello indicato all'atto della

presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

4) Comunicazione ai delegati di lista delle definitive determinazioni adottate

Compiute le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate (articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

5) Stampa del manifesto e invio ai Sindaci per la pubblicazione

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (articolo 14, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

### 6) Stampa delle schede di votazione

L'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (articolo 14, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

# 12. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI

### 12.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti della lista circoscrizionale di candidati può essere effettuata:

- a) personalmente dai delegati della lista;
- b) per mezzo di persone autorizzate dai delegati della lista con dichiarazione autenticata dal notaio (articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Il notaio, nell'autenticare le firme apposte dai delegati della lista in calce all'autorizzazione, deve dare atto del fatto che gli stessi delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria del tribunale all'atto del deposito della lista. La facoltà di designazione per mezzo di persone autorizzate è stata prevista in quanto i delegati della lista non sono sempre in grado di conoscere direttamente coloro che potrebbero essere incaricati di svolgere la funzione di rappresentante della lista medesima.

### 12.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

### 12.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE

Nel silenzio della L.R. 9/2013 e s.m.i., per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La designazione dei rappresentanti della lista deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (articolo 32, comma 9, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista devono dimostrare la qualifica esibendo l'originale del verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria del tribunale all'atto del deposito della lista o una copia autenticata dello stesso.

### 12.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali, poiché gli atti di designazione dei rappresentanti della lista presso i seggi devono essere successivamente consegnati ai singoli presidenti degli stessi seggi, le medesime designazioni devono essere

redatte in tanti atti separati quanti sono i seggi presso i quali siano stati designati i rappresentanti della lista.

Le designazioni possono anche essere contenute in un unico atto. In tal caso, è necessario presentare contestualmente tanti estratti autenticati, quanti sono i seggi presso i quali sono designati i rappresentanti della lista.

### 12.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

Le designazioni presso ciascun seggio devono essere effettuate per due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

### 12.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI

### 12.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

La designazione dei rappresentanti della lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere comunicata alla cancelleria del tribunale in cui ciascun Ufficio ha sede. La cancelleria ne rilascia ricevuta.

La normativa non stabilisce alcun termine entro il quale tali designazioni devono essere comunicate. Al riguardo, si ritiene che i delegati della lista possano provvedere fino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

### 12.5.2 Designazione presso i seggi

La designazione dei rappresentanti della lista presso i seggi può essere comunicata:

- 1) al segretario del Comune entro il venerdì precedente l'elezione.
  - Il segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni, accertando, in particolare, che le medesime siano firmate dai delegati della lista compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale ha fatto pervenire al Sindaco e ne cura la trasmissione ai singoli presidenti dei seggi (articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);
- 2) direttamente ai singoli presidenti dei seggi il sabato pomeriggio, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (articolo 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960). Il Sindaco deve consegnare al presidente di ogni seggio, insieme agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti. Il presidente di seggio verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio).

### 12.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DELLA LISTA

La normativa non definisce i requisiti dei rappresentanti della lista. Considerato il compito ad

essi affidato, si ritiene che debbano essere elettori. Un delegato della lista può anche designare se stesso come rappresentante.

### 12.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI

### 12.7.1 Designazione con atto unico

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, le stesse persone possono essere designate come delegati con riferimento a tutte le elezioni. In questo caso la designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere effettuata con un unico atto.

### 12.7.2 Scelta dei rappresentanti

Al fine di consentire ai rappresentanti di esprimere il proprio voto, per tutte le elezioni, nel seggio presso il quale svolgono l'incarico, è opportuno che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto. Per esemplificare, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante presso il seggio va scelto preferibilmente tra gli elettori della circoscrizione.

### 12.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione

Se sono stati indicati delegati diversi per ciascuna elezione, appare opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona come rappresentante per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

# 13. RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### 13.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti del candidato può essere effettuata:

- a) personalmente dai delegati del candidato;
- b) per mezzo di persone autorizzate dai delegati del candidato con dichiarazione autenticata da notaio (combinato disposto dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Il notaio, nell'autenticare le firme apposte dai delegati del candidato in calce all'autorizzazione, deve dare atto del fatto che gli stessi delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria della corte di appello all'atto del deposito della candidatura. La facoltà di designazione per mezzo di persone autorizzate è stata prevista in quanto i delegati del candidato non sono sempre in grado di conoscere direttamente coloro che potrebbero essere incaricati di svolgere la funzione di rappresentante del candidato medesimo.

### 13.2 FACOLTATIVITA' DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti del candidato non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse del candidato stesso: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

### 13.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE

Nel silenzio della L.R. 9/2013, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La designazione dei rappresentanti del candidato deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (articolo 32, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per svolgere il loro compito, i delegati del candidato devono dimostrare la loro qualifica esibendo l'originale del verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria della corte di appello all'atto del deposito della candidatura o una copia autenticata dello stesso.

### 13.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali, poiché gli atti di designazione dei rappresentanti della lista presso i seggi devono essere successivamente consegnati ai singoli presidenti degli stessi seggi, le medesime designazioni devono essere redatte in tanti atti separati quanti sono i seggi presso i quali siano stati designati i

rappresentanti della lista.

Le designazioni possono anche essere contenute in un unico atto. In tal caso è necessario presentare contestualmente tanti estratti di esso autenticati, quanti sono i seggi presso i quali sono designati i rappresentanti del candidato.

### 13.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

Le designazioni presso ciascun seggio devono essere effettuate per due rappresentanti del candidato, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

## 13.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI

### 13.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale regionale

La designazione dei rappresentanti del candidato presso l'Ufficio centrale regionale deve essere comunicata alla cancelleria della corte d'appello.

La cancelleria ne rilascia ricevuta. La normativa non stabilisce alcun termine entro il quale tali designazioni devono essere comunicate. Al riguardo si ritiene che i delegati del candidato possano provvedere fino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale.

### 13.5.2 Designazione presso i seggi

La designazione dei rappresentanti del candidato presso i seggi può essere comunicata:

- 1) al segretario del Comune entro il venerdì precedente l'elezione. Il segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni, accertando, in particolare, che le medesime siano firmate dai delegati del candidato compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale regionale ha fatto pervenire al sindaco e ne cura la trasmissione ai singoli presidenti dei seggi (articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).
- 2) direttamente ai singoli presidenti dei seggi il sabato pomeriggio, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960). Il Sindaco deve consegnare al presidente di ogni seggio, insieme agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati dei candidati per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti. Il presidente di seggio verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati del candidato ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio).

### 13.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO

La legge non individua i requisiti dei rappresentanti del candidato. Considerato il compito ad essi affidato dalla legge, si ritiene che debbano essere elettori.

Un delegato del candidato può anche designare se stesso come rappresentante.

### 13.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI

### 13.7.1 Designazione con atto unico

Poiché, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali le stesse persone possono essere designate come delegati con riferimento a tutte le elezioni, la designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere effettuata con un unico atto.

### 13.7.2 Scelta dei rappresentanti

Al fine di consentire ai rappresentanti di esprimere il proprio voto, per tutte le elezioni, nel seggio presso il quale svolgono l'incarico, è opportuno che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto. Per esemplificare, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante presso il seggio va scelto preferibilmente tra gli elettori della circoscrizione.

### 13.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione

Se sono stati designati delegati diversi per ciascuna elezione, appare opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona sia come rappresentante per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

### 14. AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

### 14.1 SOGGETTI COMPETENTI

Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.).

Il comma 1 di tale articolo dispone, in particolare, che sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da atti normativi in materia di elezioni, compreso il decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e la legge n. 108/1968:

- i notai
- i giudici di pace
- i cancellieri ed i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali e sezioni distaccate di Tribunale
- i segretari delle procure della Repubblica
- i presidenti delle province
- i sindaci metropolitani
- i sindaci
- gli assessori comunali e provinciali
- i componenti della conferenza metropolitana
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali
- i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali
- i segretari comunali e provinciali
- i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia
- i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani ed i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

I pubblici uffici di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990 possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di stato, Adunanza Plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni che non si svolgono in tale ambito territoriale.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. (Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto (Articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni)

L'articolo 9, terzo comma, della legge n. 108 è rispettato anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

# 15. INAPPLICABILITÀ DEGLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE

Secondo quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno, sulla base dell'orientamento del Consiglio di Stato, in relazione al carattere di specialità della normativa, non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, gli strumenti di semplificazione documentale relativi allo snellimento dei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione relativa all'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- 3) la proroga della validità degli atti di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, salvo che nel contesto del "documento informatico".

5)

Per espressa disposizione dell'articolo 12, comma 8, lettera c), che trova applicazione anche per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale in virtù del citato rinvio operato dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013, è ammessa, però, idonea documentazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012.

# 16. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. N. 235 DEL 2012.

L'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012 prevede che non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7 del D.Lgs. 235/2012, "l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse".

Per completezza, si precisa che ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 235/2012, la predetta incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

### 17. ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Gli atti e i documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali e gli atti e i documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale sono esenti dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).

### 18. SANZIONI PENALI

Specifiche sanzioni penali sono previste per alcune condotte relative alle operazioni elettorali. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità (articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o alla sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o ad astenersi dalla firma, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o ad astenersi dalla firma, è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro.

La pena è aumentata, e in ogni caso non è inferiore a 3 anni, se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di 5 persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di 10 persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da 3 a 15 anni e della multa fino a 5.164 euro *(articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*.

Chiunque nella dichiarazione autentica di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (articolo 87 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro (articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto (articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura, è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 2.065 euro.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

### 19. ELENCO ALLEGATI

### **ALLEGATO N. 1**

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale

### **ALLEGATO N. 1 bis**

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale

### ALLEGATO N. 2

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati

### **ALLEGATO N. 2 bis**

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati

### ALLEGATO N. 3

Modello di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori

### ALLEGATO N. 4

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati per l'elettore o l'elettrice che non sia eventualmente in grado di sottoscrivere

#### ALLEGATO N. 5

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale

### ALLEGATO N. 6

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Regionale in una lista circoscrizionale

### **ALLEGATO N. 7**

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una candidatura a Presidente presso l'Ufficio centrale regionale

### **ALLEGATO N. 7 bis**

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una candidatura a Presidente presso l'Ufficio centrale regionale

### **ALLEGATO N. 8**

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

### **ALLEGATO N. 8 bis**

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

### **ALLEGATO N. 9**

Modello di designazione del mandatario elettorale

### **ALLEGATO N. 10**

Modello di verbale di ricevuta di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale rilasciata dalla Cancelleria dell'Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte d'Appello

### **ALLEGATO N. 11**

Modello di verbale di ricevuta di una lista circoscrizionale di candidati rilasciata dalla Cancelleria dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale costituito presso il Tribunale

### **ALLEGATO N. 12**

Modello di dichiarazione da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale del collegamento con il Gruppo di liste circoscrizionali

### **ALLEGATO N. 13**

Modello di dichiarazione da parte del Gruppo di liste di collegamento al candidato alla carica di Presidente

### **ALLEGATO N. 14**

Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità alla carica di Presidente della Giunta regionale

### **ALLEGATO N. 15**

Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 T.U.-D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità alla carica di Consigliere regionale in una lista circoscrizionale

### **ALLEGATO N. 16**

Modello del manifesto dei candidati presidenti e dei candidati a consigliere regionale nelle circoscrizioni

### ALLEGATO N. 1 MODELLO DI ATTO PRINCIPALE DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2019

### Atto principale

di una dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale

# DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO DI DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

I	sottoscritt	i elettori,	compresi nelle liste	elettorali dei Comun	i appartei	nenti alla Reg	gione Abruzzo, nel
numero di			, risultante dalle	e firme, debitamente	autenticat	e, contenute	in questo atto ed in
numero _	mero atti separati, nonché da numero						dichiarazioni, rese
				a, del testo unico			
modificazi	oni,						
			dichiar	rano di presentare,			
per la ele	zione del	president	e della giunta region	nale e del consiglio	regionale	e dell'Abruzz	zo, che avrà luogo
domenica	10 febb	raio 201	9, la candidatura	alla carica di Pre	esidente	della Giunt	a Regionale di
				nato a			il
				carica di Presidente gruppo di liste o di u contraddistinte		•	e è collegato con le contrassegno:
e presentat	te nelle cir	coscrizion liste	ni elettorali di	contraddistinte	dal	seguente	contrassegno:
e presentat	te nelle cir	coscrizion	ni elettorali di	contraddistinte	dal	seguente	contrassegno:
e presentat	te nelle cir di	coscrizion liste	ni elettorali di	contraddistinte	dal	seguente	contrassegno:

I sottoscritti indicano i seguenti delegati del candidato:  il/la sig./sig.ra, nato/a a									
il/la sig./sig.ra			, nato/	a a		i			
	e	domiciliato/a in			, e	il/la sig./sig.ra			
		, na	nto/a a		_ il				
domiciliato/a in _			, i	quali son	o autorizzati	a presentare la			
candidatura posson	o assister	e, su convocazione de	ell'Ufficio centrale re	gionale, a	alle operazioni	i di sorteggio de			
numero progressive	o da asseg	gnare a ciascun candi	idato Presidente amn	nesso ed l	nanno la facol	tà di designare			
rappresentanti della	lista pres	so ogni seggio elettora	ale e presso il medesi	mo Ufficio	o centrale regio	onale			
Dichiarano	o, inoltre,	di non aver sottoscrit	to, per la elezione de	el consigli	o regionale di	cui trattasi, altr			
dichiarazione di pre	esentazion	e di altra candidatura	alla carica di Preside	nte della G	iunta regional	e.			
A corredo	della pres	ente dichiarazione, un	iscono:						
a) numer	то		(	) ce	rtificati, dei	quali numer			
		lla Regione Abruzzo;	_						
b) dichia	razione di	accettazione della o	candidatura alla cari	ca di Pres	idente della (	Giunta Regional			
debitamente firmate									
c) dichiara	azione sos	titutiva attestante l'ins	sussistenza delle caus	se di incan	didabilità;				
d) certifica	ito attestai	nte che il candidato al	lla carica di Presiden	te della Gi	unta Regional	e è elettore di u			
Comune della Repu									
e) certifica	to del cas	ellario giudiziale del c	candidato alla carica o	di Presiden	te della Giunta	a Regionale;			
		ollegamento firmata				_			
		di liste ovvero di una	_						
Gruppo di	liste	circoscrizionali	contraddistinte	dal	seguente	contrassegno			
e presentate nelle c	rcoscrizio	oni elettorali di							
Gruppo di	liste	circoscrizionali	contraddistinte	dal	seguente	contrassegno			
e presentate nelle c	rcoscrizio	oni elettorali di							
Gruppo di	liste	circoscrizionali	contraddistinte	dal	seguente	contrassegno			

g) dichiarazione di collegamento resa dal candidato presidente con le liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste

Gruppo	di	liste	circoscrizionali	contraddistinte	dal	seguente	contrassegno:
e presenta	ite nelle c	ircoscrizion	i elettorali di				
Gruppo	di	liste	circoscrizionali	contraddistinte	dal	seguente	contrassegno:
e presenta	ite nelle c	ircoscrizion	i elettorali di				
F	Per event	uali comuni	cazioni da parte del	ll'Ufficio centrale re	gionale, i	sottoscritti el	eggono domicilio
presso	il/la	sig./sig.	ra				dimorante in
		 , addi					

## ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

I sottoscritti elettori sono informat Parlamento Europeo relativo alla personali, nonché alla libera circo generale sulla protezione dei de sottoscrizione	protezione delle p olazione di tali da	persone fisiche ti e che abrogo inte ai fini do	con riguardo al trattan a la direttiva 95/46/CE	nento dei dati (regolamento
	con		sede	in
Sono, altresì, informati conferimento, saranno utilizzati pe ss. mm. e ii., secondo modalità centrale regionale costituito presse esercitare i diritti previsti dagli artt	er le sole finalità a ciò strettament o la Corte d'Appe	previste dalla e collegate. I ello di L'Aqui	legge regionale 2 aprile dati saranno comunica	e 2013, n. 9 e ati all'Ufficio
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di i	identificazione	Firma del sottos	crittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottos	crittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottos	crittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottos	crittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottos	crittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di i	identificazione	Firma del sottos	crittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documer		identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra indicati.

### Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

# I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016

	sulla protezione		i tali dati e che abroga la direttiva o rilevante ai fini del SEE), che il/i	
con sede in				
conferimento, saranno utilizzati pe ss. mm. e ii., secondo modalità	er le sole finalità a ciò strettament o la Corte d'App	previste dalla lite collegate. I sello di L'Aquil	ichiarazione, di cui è facoltativo il legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 e dati saranno comunicati all'Ufficio la, presso il quale l'interessato potrà	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
			T Let E 2	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Cognomic e nome			Euogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognoms			Lucas a data di massita	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra indicati.

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

# AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma d 445, certifico vere	ell'art. 21 del dec ed autentiche le						-
(n		e identificati			_	-	
ciascuno.							
	, addì		_				
Timbro		,	O	nome per estes	´ •		

# ALLEGATO N. 1 bis MODELLO DI ATTO SEPARATO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2019

### Atto separato

di una dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della giunta regionale

# ATTO SEPARATO DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO DI DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

Elenco n: dei sottoscrittori della presentazione della candidat						candidatura a		
President	e della	Giunta I	Regionale del cand	idato alla carica d	i Presido	ente della Giu	ınta Regionale	
dinato a								
il								
				per l'elezione,				
del Presid	ente de	lla Giunta	regionale e del Con	nsiglio regionale de	ll'Abruz	zo, che avrà lı	uogo domenica	
10 febbrai	o 2019							
			desimo candidato alla			_	collegato con le	
			che fanno parte di un					
Gruppo	di	liste	circoscrizionali	contraddistinte	dal	seguente	contrassegno:	
e presentate	e nelle c	eircoscrizio	ni elettorali di					
Gruppo	di	liste	circoscrizionali	contraddistinte	dal	seguente	contrassegno:	
e presentate	e nelle c	eircoscrizio	ni elettorali di					
Gruppo	di	liste	circoscrizionali	contraddistinte	dal	seguente	contrassegno:	
e presentate	e nelle c	eircoscrizio	ni elettorali di					
Gruppo	di	liste	circoscrizionali	contraddistinte	dal	seguente	contrassegno:	
e presentate	e nelle c	eircoscrizio	ni elettorali di					

### Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi

### NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono

con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 e ss. mm. e ii., secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di L'Aquila, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita			
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore		
Cognome e nome			Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore		
Cognome e nome			Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore		
Cognome e nome			Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore		
Cognome e nome			Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore		
Cognome e nome			Luogo e data di nascita		

Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di i		identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 del Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra indicati.

## Segue: Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi

## NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Regolamento del Parlamento Euro trattamento dei dati personali, non	opeo relativo al nché alla libera ulla protezione	la protezione a circolazione a	tt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 delle persone fisiche con riguardo al di tali dati e che abroga la direttiva o rilevante ai fini del SEE), che il/i
conferimento, saranno utilizzati per ss. mm. e ii., secondo modalità a	r le sole finalità ciò strettament la Corte d'App	previste dalla te collegate. I ello di L'Aqui	lichiarazione, di cui è facoltativo il legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 e dati saranno comunicati all'Ufficio la, presso il quale l'interessato potrà
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra indicati.

### Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi

### NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento

dati personali, nonché alla libe (regolamento generale sulla prote	ra circolazione	di tali dati e Testo rilevante	iche con riguardo al trattamento dei che abroga la direttiva 95/46/CE ai fini del SEE) che il/i promotore/i
con sede in			
conferimento, saranno utilizzati p ss. mm. e ii., secondo modalità	er le sole finalità a ciò strettamen o la Corte d'App	previste dalla te collegate. I sello di L'Aqui	lichiarazione, di cui è facoltativo il legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 e dati saranno comunicati all'Ufficio la, presso il quale l'interessato potrà
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Ι	Luogo e data di nascita
Cognome e nome			Edogo e dad di nasora
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
			<u> </u>
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra indicati.

## AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma dell 445, certifico vere ed		creto del Presidirme, apposte					
(n		ne identificati	-			-	
ciascuno.							
	, addì						
Timbro		,	_	ome per estesc	· •		
		del pubblico	o ufficiale ch	ne procede all	'autenticazi	one	

## ALLEGATO N. 2 MODELLO DI ATTO PRINCIPALE DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

#### **ALLEGATO N. 2**



Atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati

#### DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO **DI DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019**

I	sottoscritti elettori, compresi nel	le liste elettorali dei Comur	i appartenenti alla circoscrizione		
elettorale	di, ne	, risultante dalle firme,			
debitamen	nte autenticate, contenute in que	atti separati,			
nonché da	nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dall'art. 28, quarto				
comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,					
	dic	hiarano di presentare,			
per la ele	zione del presidente della giunta	a regionale e del consiglio	regionale dell'Abruzzo, che avrà		
luogo do	omenica 10 febbraio 2019, nella	a circoscrizione elettorale d	i, una		
lista circ	coscrizionale di numero	cand	idati alla carica di consigliere		
regionale	nelle persone e nell'ordine sotto	indicato.			
La lista c	ircoscrizionale dei candidati di	seguito riportata - della qua	le i sottoscritti dichiarano di aver		
preso visi	ione - è contraddistinta dal segu	ente contrassegno:			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
-					
	CANDIDATI DE	ELLA LISTA CIRCOSCRIZIO	NALE		
	COGNOME E NOME	LUO	GO E DATA DI NASCITA		
1					
2					
3					
4					
+					
5					
5		76			

#### CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
7	
8	
I sottoscritti dalagano il/la sig /sig ra	nato/a
'1	, nato/a e domiciliato/a in
	e domiciliato/a in e il/la sig./sig.ra
·,	nato/a a il
e domiciliato/a in	, i quali
	entrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale,
	ivo da assegnare a ciascuna lista circoscrizionale di
	nare i rappresentanti della lista presso ogni seggio
elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale ci	
Delegano, altresì, il/la sig./sig.ra	, nato/a a
	e domiciliato/a in
	lepositare la presente lista circoscrizionale ed a
	n il candidato presidente della giunta regionale; in sua
sostituzione, delegano, per il compim	ento dei medesimi atti, il/la sig./sig.ra
	, nato/a a il
e domiciliato/a in	<del>.</del>
Dichiarano, inoltre, di non aver sottosci	ritto, per la elezione del consiglio regionale di cui
trattasi, altra dichiarazione di presentazione di altr	ra lista circoscrizionale di candidati.
A corredo della presente dichiarazione, ur	niscono:
a) numero (	) certificati, dei quali numero
(	) collettivi, comprovanti l'iscrizione dei
presentatori nelle liste elettorali dei	Comuni appartenenti alla circoscrizione di
;	
b) numero (	) dichiarazioni di accettazione
della candidatura alla carica di consigliere regiona	ale, firmate ed autenticate;
c) numero (	) dichiarazioni sostitutive
attestanti l'insussistenza delle cause di incandidab	vilità;
d) numero (	) certificati attestanti che i

candidati della lista circoscriziona	ale alla carica di consiglier	re regionale sono elettori di un Comune
della Repubblica;		
e) numero	(	) certificati del casellario
giudiziale dei candidati della lista o	circoscrizionale alla carica o	di consigliere regionale;
f) dichiarazione di collega	mento della presente lista d	circoscrizionale di candidati con uno dei
candidati alla carica di Presidente d	della Giunta regionale ai ser	nsi dell'art.12 della L.R. 9/2013;
g) dichiarazione di collega	amento da parte del candid	lato Presidente della Giunta regionale ai
sensi dell'art.3 della L.R. 9/2013 d	ebitamente firmata ed aute	nticata;
h) la dichiarazione - sottos	scritta dal presidente o dal	segretario del partito o gruppo politico o
dai presidenti o segretari regionali	o provinciali di essi, che ta	ali risultino per attestazione dei rispettivi
presidenti o segretari nazionali o	ovvero da rappresentanti a	ll'uopo da loro incaricati con mandato
autenticato da notaio - attestante o	che le liste o le candidature	sono presentate in nome e per conto del
partito o gruppo politico stesso;		
i) il modello del contras	segno di lista circoscrizio	onale, in due dimensioni ed in triplice
esemplare per ciascuna dimensione	€.	
Per eventuali comunicazi	ioni da parte dell'Ufficio	centrale circoscrizionale, i sottoscritti
eleggono domicilio presso il	/la sig./sig.ra	
dimorante in	·	
, addì		

#### ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

#### I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016

trattamento dei dati personali, no	onché alla libera sulla protezione	circolazione a	lelle persone fisiche con riguardo al li tali dati e che abroga la direttiva o rilevante ai fini del SEE), che il/i
con sede in			
conferimento, saranno utilizzati po ss. mm. e ii., secondo modalità centrale circoscrizionale costituit l'interessato potrà esercitare i dirit	er le sole finalità a ciò strettament o presso il tribu	previste dalla te collegate. I nale del capo	lichiarazione, di cui è facoltativo il legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 e dati saranno comunicati all'Ufficio luogo di provincia, presso il quale UE n. 679/2016.
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Company			Torres data di manita
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
	D	:1. 4.6	F: 11 " "
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
	_		
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
			T 1. P 2
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	-		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra indicati.

#### Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

#### I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

1 sottos	eritti elettori s	sono intormati,	, ai sensi	degli artt.	13 e 14 l	Reg. UE n.	. 679/2016
(Regolamento d	el Parlamento	Europeo relati	vo alla pro	tezione dell	e persone j	fisiche con r	iguardo a
trattamento dei	dati personali,	nonché alla li	ibera circo	lazione di t	ali dati e c	he abroga i	la direttivo
95/46/CE (regoi promotore/i dell	_		ione dei d	ati) (Testo 1	ilevante ai	fini del SE	E), che il/
con sede in							
Sono, a	tresì, informat	i che i dati co	ompresi in	questa dich	niarazione,	di cui è fa	coltativo i

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 e ss. mm. e ii., secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016

Cognome e nome		Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
•				
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
			<del> </del>	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
C			T 1-4- 1::4-	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
C 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	D ( 1'	: 1	F: 11 " ''	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra indicati.

### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

A norma de 445, certifico vere	ll'art. 21 del dec ed autentiche le f					
(n		e identificati			_	
ciascuno.						
	, addì					
Timbro		,	0	nome per estes	, I	

#### ALLEGATO N. 2 bis MODELLO DI ATTO SEPARATO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

#### **ALLEGATO N. 2 bis**



#### Atto separato

di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati

## ATTO SEPARATO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO DI DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

Elenco n: \_\_\_\_\_\_ dei sottoscrittori della lista circoscrizionale

	recante il contrassegno	
	pe	r l'elezione,
	nella circoscrizione elettorale	,di numero
	consiglieri regionali che si svolgerà dom	enica 10 febbraio 2019
	CANDIDATI DELLA LIS	TA CIRCOSCRIZIONALE
	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

#### ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

#### I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

(Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016

promotore/i della sottoscrizione è/so con sede in	ono	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
Sono, altresì, informati che conferimento, saranno utilizzati per ss. mm. e ii., secondo modalità a centrale circoscrizionale costituito l'interessato potrà esercitare i diritti	le sole finalità ciò strettamen presso il tribu	previste dalla te collegate. I unale del capol	dati saranno comunicati all'Ufficio luogo di provincia, presso il quale
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Containe at isotization mone insie electrorari	Documento di	Identificazione	Tima del sottosentore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita

Firma del sottoscrittore

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Cognome e nome		Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra indicati.

#### Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

#### I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

(Regolamento del Parlamento Eutrattamento dei dati personali, no 95/46/CE (regolamento generale promotore/i della sottoscrizione è/con sede in	ropeo relativo al onché alla libera sulla protezione sono che i dati compre er le sole finalità a ciò strettamento presso il tribu	la protezione de circolazione de dei dati) (Teste dei dati) esi in questa de previste dalla te collegate. I unale del capo	dichiarazione, di cui è facoltativo il legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 e dati saranno comunicati all'Ufficio luogo di provincia, presso il quale
l'interessato potrà esercitare i dirit	ti previsti dagli a	rtt. 15-22 Reg.	UE n. 679/2016
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
	Documento un		1 11114 40. 331333111013
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
		T	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita			
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore		

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra indicati.

#### Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

#### I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016

trattamento dei dati personali, no	onché alla libera sulla protezione sono	circolazione d dei dati) (Testo	elle persone fisiche con riguardo al li tali dati e che abroga la direttiva o rilevante ai fini del SEE), che il/i		
conferimento, saranno utilizzati pe ss. mm. e ii., secondo modalità	er le sole finalità a ciò strettament o presso il tribu	previste dalla l te collegate. I nale del capol			
Cognome e nome		Luogo e data di nascita			
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore		
Cognome e nome			Luogo e data di nascita		
Cognome e nome			Euogo e data di naserta		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore		
Cognome e nome		Luogo e data di nascita			
Cognomic e nome			Euogo e data di naseria		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore		
			T 1 1 2		
Cognome e nome			Luogo e data di nascita		

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra indicati.

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

	ell'art. 21 del decreto del Pres ed autentiche le firme, appos			
(n	), da me identifica	1 /		
ciascuno.				
	, addì			
Timbro		<i>(nome e cognome per estes</i> ico ufficiale che procede al	, 1	

# ALLEGATO N. 3 MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

#### **ALLEGATO N. 3**

Il



#### Modello

di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori

.....nato

il

# DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO DI DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 2 L.R.9/2013

sottoscritto

aa	e	domiciliato	ın					
no	ella	qualità						
	,							
dichiara di pre	esentare,							
per la elezione del 10 febbraio 2019, nella circoscrizione elettorale di, una								
lista circoscrizionale di numero	candida	ti alla carica di	consigliere					
regionale nelle persone e nell'ordine sotto indicato.								
La lista circoscrizionale dei candidati di seguito ripo	rtata contraddistin	ta dal seguente co	ntrassegno:					
CANDIDATI DELLA LISTA	CIRCOSCRIZIONA	LE						
COGNOME E NOME	LUOGO	E DATA DI NASCIT	T <b>A</b>					
1								
2								
3								
4								
5								
6								

#### CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA					
7						
8						
Il gottogoritto dologo il/lo gig /gig ro	matal					
.,	, nato/ e domiciliato/a					
	e domiciliato/a e il/la sig./sig	in				
		3.1a il				
e domiciliato/a in		11				
i quali possono assistere, su convocazione dell'Uff		il (				
Tribunale, alle operazioni di sorteggio del numo	_					
circoscrizionale di candidati ammessa ed hanno la						
presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ut	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
Delega, altresì, il/la sig./sig.ra	, nato/a	a				
il						
, a depo	ositare la presente lista circoscrizionale ed	a				
sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il	candidato presidente della giunta regionale; in s	sua				
sostituzione, delegano, per il compiment	to dei medesimi atti, il/la sig./sig	;.ra				
	, nato/a a	il				
e domiciliato/a in						
A corredo della presente dichiarazione depos						
<i>a)</i> numero (		ne				
della candidatura alla carica di consigliere regionale,						
	) dichiarazioni sostitut	ive				
attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilita						
c) numero (	) certificati attestanti che	e i				
candidati della lista circoscrizionale alla carica di c	consigliere regionale sono elettori di un Comu	ıne				
della Repubblica;						
	) certificati del casella	rio				
giudiziale dei candidati della lista circoscrizionale all	la carica di consigliere regionale;					

*e)* dichiarazione di collegamento della presente lista circoscrizionale di candidati con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art.12 della L.R. 9/2013;

f) dichiarazione di collegamento da parte del candidato Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art.3 della L.R. 9/2013 debitamente firmata ed autenticata;

g) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

*h)* il modello del contrassegno di lista circoscrizionale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione;

*i)* certificazione attestante che la lista è espressione di forza politica presente nel Consiglio regionale d'Abruzzo o nel parlamento nazionale, regolarmente costituito al momento di emanazione del decreto di indizione delle elezioni (art.12 comma 2 della L.R. 9/2013) debitamente firmata ed autenticata.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio

presso il/la s	sig./sig.ra	, dimorante	in
	<del>.</del>		
	, addì		
		Firma leggibile	••••

(nome e cognome per esteso e qualifica del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni)

#### AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI

445, Sig	certifico	vera	ed	autentica	la	firma,	apposte	in	mia	presenza	de
		da	me				il		guente		
		• • • • • • • • • •						••••			
			addì _								
Ti	mbro					,	ognome per le che proce		-		

# ALLEGATO N.4 MODELLO DI VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI PER L'ELETTORE O L'ELETTRICE CHE NON SIA EVENTUALMENTE IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

#### **ALLEGATO N. 4**

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati per l'elettore o l'elettrice che non sia eventualmente in grado di sottoscrivere

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2019

L'annodel mese di,
innanzi a me (notaio o segretario comunale o impiegato comunale
delegato dal sindaco) nell'ufficio comunale di, e alla
presenza dei signori:
1)(l)
2)(I),
è comparso il sig(I)
il quale ha dichiarato di non sapere ovvero di non poter sottoscrivere e di aderire con il
presente atto - ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, e dell'articolo 32, quarto comma, del
testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni - alla dichiarazione di
presentazione di una lista circoscrizionale di candidati o di candidatura a presidente per
l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale dell'Abruzzo che
avrà luogo domenica 10 febbraio 2019 e recante il seguente
contrassegno:
(compilare solo in caso di lista circoscrizionale)
Egli dichiara inoltre di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
I testimoni indicati nei citati articoli dichiarano, a loro volta, che il predetto è il
sig
(cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore che eventualmente non sia in grado di sottoscrivere)
(cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore che eventualmente non sia in grado di sottoscrivere)  In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni
In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni
In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni
In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.  (Firma del notaio, o del segretario comunale o dell'impiegato comunale)
In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.  (Firma del notaio, o del segretario comunale o dell'impiegato comunale)

<i>(I)</i>	indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che è comparsa dinanzi al
	pubblico ufficiale nonché il cognome, nome, luogo e data di nascita dei testimoni.

## ALLEGATO N.5 MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

#### **ALLEGATO N. 5**

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2019

Ш	SOTTOSC	critto							,	nato	a
					il			, dichi	ara di	accettare	la
can	didatura	alla c	carica di Pr	esidente de	ella Giunta	regionale	della Regior	ne Abruzz	o per l	'elezione	del
ores	sidente (	della gi	iunta region	ale e del coi	nsiglio med	esimo che	si svolgerà d	domenica	10 febb	raio 2019.	
l sc	ottoscritte	o dichia	ara, inoltre:								
	1. di no	on aver	r accettato l	a candidatur	ra per altri ç	gruppi di lis	te o di coaliz	zioni di list	e;		
	2. ai se	ensi de	ell'art.3 com	ma 3 della L	R. 9/2013	di non ave	r già ricoper	to tale ca	rica per	due mand	itat
	cons	secutiv	ri;								
				, ad	dì						
									Firma	del candid	ato

### AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma dell'art. 21	del decreto	del Presidente	della Repubblica 28 c	dicembre 2000, n. 445, certifico vera			
ed autentica la firm	na, apposta	in mia presenz	za alla sopra estesa	dichiarazione di accettazione della			
candidatura	dal	Sig./ra		nato/a a			
	il		domiciliato in .	, della cu			
identità sono certo.							
Il sottoscritto è stato	preventiva	mente ammonit	o sulla responsabilità	penale nella quale può incorrere in			
caso di dichiarazione	e mendace.						
, addì							
Timbro							
			•	ognome per esteso) e qualifica del			
			pubblico ufficia	le che procede all'autenticazione			

# ALLEGATO N.6 MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IN UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

#### **ALLEGATO N. 6**

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IN UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2019

	CIRCOSCRIZIO	NE ELETTORALE D	l	(indi	care la provinc	cia)		
		il .						
candidatura alla d giunta regionale circoscrizionale contrassegno	carica di consig e del consiglio denominata	liere regionale della o medesimo che	a Regione A si svolgerà	bruzzo per domenica	l'elezione de 10 febbraio	el presion 2019	dente de nella lis recante	lla ta il
		non aver accettato l						
		, addì			dato nella list	ta circo	escriziona	ıle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di consigliere regionale; per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.

## AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA NELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

A norma dell'art.	21 del decre	eto del Presider	nte della Repubblica	a 28 dicembre 2000, n. 445, certific	o vera
ed autentica la f	irma, appos	ta in mia pres	enza alla sopra es	stesa dichiarazione di accettazione	della
candidatura	dal	Sig./ra		nato/a	a
	il.		domiciliat	o in, de	lla cu
identità sono cert	0.				
Il sottoscritto è st caso di dichiarazi	•		onito sulla responsa	abilità penale nella quale può incori	ere ir
		, addì .			
Timbro					
			•	e e cognome per esteso) e qualifica ufficiale che procede all'autenticazio	

# ALLEGATO N. 7 MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA CANDIDATURA A PRESIDENTE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

#### **ALLEGATO N. 7**

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una candidatura a Presidente presso l'Ufficio centrale regionale

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

\_\_\_\_

#### CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA

L'anno du	uemila	, addì		del	mese di.		
alle ore		, è stata pres	entata pı	resso questa ca	ncelleria	la dichiara	ızione
scritta,	debitamente	sottoscritta	е	autenticata,	а	firma	de
sig						(I)	
e del sig.							(I),
nella loro	qualità di delegati	della candidatu	ıra a Pre	sidente alla elez	ione del	presidente	della
giunta reg	gionale e del cons	iglio regionale	della Re	gione Abruzzo	di domer	nica 10 fel	obraic
2019	contraddist	inta	con	il	nume	ero	d
presentaz	rione						
con		la		quale			i
sig							;
domiciliat	o in						,
viene de	signato come rap	presentante e	ffettivo d	dell'anzidetta ca	ndidatur	a a Presi	idente
presso l'U	Ifficio centrale regio	onale costituito	pressa q	uesta Corte d'ap	pello.		
Si rilascia	a la presente rice	vuta per attes	stare che	la dichiarazior	ne di cu	i sopra è	stata
effettivam	ente depositata pro	esso questa ca	ncelleria.				
				IL CANC	ELLIERE		
	Bollo della		[	DELL'UFFICIO CEN	TRALE RE	GIONALE	
	Cancelleri a						

(II) indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

# ALLEGATO N. 7 bis MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA CANDIDATURA A PRESIDENTE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

#### **ALLEGATO N. 7 bis**

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una candidatura a Presidente presso l'Ufficio centrale regionale

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA

L'anno du	uemila	, addì		del	mese di.		,
alle ore		, è stata pres	sentata p	resso questa ca	ncelleria	la dichiara	azione
scritta,	debitamente	sottoscritta	е	autenticata,	а	firma	del
sig						(I)	
e del sig.							(I),
nella loro	qualità di delegati	della candidat	tura a Pre	sidente alla elez	zione del	presidente	e della
giunta reg	gionale e del cons	iglio regionale	della Re	gione Abruzzo	di domer	nica 10 fe	bbraio
2019	contraddist	inta	con	il	nume	ero	d
presentaz	rione						
con		la			il		
sig							,
domiciliate	o in						,
viene des	signato come rap	presentante s	upplente	dell'anzidetta c	andidatur	ra a Pres	idente
presso l'U	Ifficio centrale regi	onale costituito	pressa q	uesta Corte d'ap	opello.		
Si rilascia	a la presente rice	vuta per atte	stare che	e la dichiarazio	ne di cui	i sopra è	stata
effettivam	ente depositata pr	esso questa ca	ancelleria.				
				IL CANC	ELLIERE		
	Bollo della		[	DELL'UFFICIO CEN	ITRALE RE	GIONALE	
	Cancelleri a	)					
	a ,	/					

(III) indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

# ALLEGATO N. 8 MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

Modello di ricevuta della designazione del appresentante effettivo di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

CIR	COSCRIZIO	ONE ELETTORA	ALE DI		(indicare la <sub>l</sub>	orovincia)	
CANCE	ELLERIA	DEL TRIBUN	IALE [	OI			
L'anno duemila		, addì		del	mese di.		
alle ore		, è stata prese	ntata pr	esso questa ca	ncelleria	la dichiara	zione
scritta, debi	tamente	sottoscritta	е	autenticata,	а	firma	de
sig						(l)	
e del sig						(	(I),
nella loro qualità	di delegati	della lista circos	crizional	e all'elezione de	el presid	ente della g	giunta
regionale e del	consiglio re	gionale della R	egione i	Abruzzo di don	nenica 1	0 febbraio	2019
contraddistinta c	on il numer	o di presentazio	ne				е
recante			il			seg	uente
contrassegno							
con	la		quale		il		sig
							,
domiciliato in							,
viene designato	come rapp	oresentante effe	ttivo de	ll'anzidetta lista	circosc	rizionale p	resso
l'Ufficio centrale	circoscrizior	nale costituito pr	esso que	esto tribunale.			
Si rilascia la pr	esente rice	vuta per attest	are che	la dichiarazior	ne di cu	i sopra è	stata
effettivamente de	epositata pro	esso questa can	celleria.				
				IL CANC	ELLIERE		
(	Bollo della		DELL'	UFFICIO CENTRA	LE CIRCO	SCRIZIONAL	.E
	Cancelleri a						
	\	/					

(IV) indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

# ALLEGATO N. 8 bis MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

#### **ALLEGATO N. 8 bis**

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

	CIRCOSCRI	ZIONE ELETTO	RALE D	I (indic	are la provi	ncia)	
CAN	ICELLERIA	DEL TRIBUN	IALE I	DI			
L'anno duem	ila	addì		del m	nese di		
				esso questa can			
	debitamente	•	e e	autenticata,	a	firma	de
,							uc
							(1)
_							
_	_			le all'elezione de	=		_
regionale e d	del consiglio re	gionale della R	egione	Abruzzo di dome	enica 10	febbraio	2019
contraddistint	ta con il numer	o di presentazio	ne				е
recante			il			seg	uente
contrassegno	):						
con		la		quale			i
sia							
				ell'anzidetta lista			
•		nale costituito pr			0.1.0000.	oa.o p	.0000
		•	-		a di aui	conro à	ototo
	-	-		la dichiarazione	a ui cui	sopra e	Siaia
effettivament	e depositata pre	esso questa can	celleria.				
				IL CANCE	LLIERE		
	Bollo della		DELL	UFFICIO CENTRAL	E CIRCOS	CRIZIONAL	-E
	Cancelleria	)					
		/					

(V) indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

#### ALLEGATO N. 9 MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2019

#### DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

Il sottoscritt	o / la sc	ottoscritta						
(1), nato / nata a					il		19,	
residente a			. in via				n,	
con riferimento a	all'Elezi	ione del Pr	esident	e della (	Giunta Regi	ionale e de	el Consiglio	Regional
dell'Abruzzo 201	9, aven	do accettato l	a propri	a candidat	tura:			
a) Alla carica	di Cons	sigliere nella	lista circ	coscrizion	ale di			
contraddistinta dal	/dai seg	uente/i contra	assegno/	ï:				
								•••••
b) Alla cari							al gruppo	o di listo
				0		alla		coalizione
			co	ntraddisti	nte dal/dai se	guente/i con	trassegno/i:	
							, <b></b>	
ai sensi dell'art. 5,	comma	, – –	,				nma 3 e 4, de	ella legge 10
il sig / la sig.ra								
nato/a a					il		;	
residente a			in	via			n.	

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
, addì
Firma del candidato / della candidata (1) che designa il mandatario elettorale

#### AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (2) DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE.

A n	orma d	lell'ar	t. 21 del d	ecret	to del P	residente	della	Repul	bblica 28 d	icemb	re 200	00, n. 4	45 (3),
certifico	vera	ed	autentica	la	firma,	apposta	in	mia	presenza,	dal	sig.	/dalla	sig.ra
						, addì							
							,		<b>cognome</b> po			qualifica	

<sup>(1) —</sup> La firma della designazione del mandatario elettorale dev'essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

<sup>(2) —</sup> Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

<sup>(3)</sup> – "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)".

# ALLEGATO N. 10 MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE RILASCIATA DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2019

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE RILASCIATA DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO- ANNO 2019

#### Cancelleria della Corte di Appello di L'Aquila

di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste:

di liste ovvero di una coalizione di liste.

	,alle ore si è presentato presso questa cancelleria
il	
	sidente della Giunta Regionale per l'elezione del Presidente della giunta Regionale e del Consiglio regionale abruzzo che si svolgerà domenica 10 febbraio 2019.
II 	sottoscritto procede all'identificazione ed accerta che il medesimo è
	ha presentato una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da roiscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione , le cui firme sono
conter	nute in numeroatti.
Sono	stati presentati in allegato alla lista:  a) numero () certificati, dei quali numero
(	) collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione
Abruzz	
	b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale debitamente firmate
ed aute	enticate;
	c) dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità;
	d) certificati attestanti che il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale è elettore di un Comune della
Repub	blica;
rtepuo	
repue	e) certificato del casellario giudiziale del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale;

g) dichiarazione di collegamento resa dal candidato presidente con le liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo

La dichiarazione di presentazione della candidatura contiene l'inc	licazione di due delegati del candidato.
Alla candidatura è attribuito, secondo l'ordine di presentazione il	numero
Di quanto sopra redatto il presente verbale in duplice esemplare.	
Letto confermato e sottoscritto	
Il presentatore d	della candidatura
Timbro della Cancelleria	
Il Cancelliere dell'Ufficio c	entrale regionale

# ALLEGATO N. 11 MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI RILASCIATA DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI RILASCIATA DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO- ANNO 2019

Circoscrizione elettorale di
Cancelleria del Tribunale di
IIsi è presentato presso questa cancelleria
il quale ha dichiarato di presentare una lista
circoscrizionale di candidati per l'elezione del Presidente della giunta Regionale e del Consiglio regionale
dell'Abruzzo che si svolgerà domenica 10 febbraio 2019 contraddistinta con il seguente contrassegno.
Il sottoscritto procede all'identificazione ed accerta che il medesimo è
candidati che si contraddistingue con l'indicato contrassegno ed è sottoscritta da numero
firme sono contenute in numeroatti.
Sono stati presentati in allegato alla lista:
a) numero () certificati, dei quali numero
elettorali dei Comuni appartenenti alla circoscrizione di;
b) numero () dichiarazioni di accettazione della
candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate ed autenticate;
c) numero () dichiarazioni sostitutive attestant
l'insussistenza delle cause di incandidabilità;
d) numero () certificati attestanti che i candidati della lista

circoscrizionale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un Comune della Repubblica;
e) numero () certificati del casellario giudiziale dei
candidati della lista circoscrizionale lla carica di consigliere regionale;
f) dichiarazione di collegamento della presente lista circoscrizionale di candidati con uno dei candidati alla
carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art.12 della L.R. 9/2013;
g) dichiarazione di collegamento da parte del candidato Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art.3
della L.R. 9/2013 debitamente firmata ed autenticata;
h) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o
segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali
ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le
candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
i) il modello del contrassegno di lista circoscrizionale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per
ciascuna dimensione.
La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale contiene l'indicazione di due delegati della lista.
Alla lista circoscrizionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione il numero
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale in duplice esemplare.
Letto confermato e sottoscritto
Il presentatore della lista circoscrizionale
Timbro della Cancelleria
Il Cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale

# ALLEGATO N. 12 MODELLO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI COLLEGAMENTO CON IL GRUPPO DI LISTE CORCOSCRIZIONALI

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

MODELLO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI COLLEGAMENTO CON IL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI

#### ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO- ANNO 2019

II sottoscritto		, nato
a	il	e
domiciliato in	, in qualità di candida	ato alla carica di Presidente
della Giunta regionale per l'elez	zione del Presidente della Giunta	a Regionale e del Consiglio
regionale dell'Abruzzo che si svo	olgerà domenica 10 febbraio 2019	9,
	dichiara	
che la propria candidatura alla	carica di Presidente della Giunta	à è collegata con le singole
liste circoscrizionali che fanno pa	arte di un gruppo di liste o di una	coalizione di liste :
Gruppo di liste circoscrizionali co	ontraddistinte dal seguente contra	assegno:
e presentate nelle circoscrizioni	elettorali di	
Gruppo di liste circoscrizionali co	ontraddistinte dal seguente contra	issegno:
e presentate nelle circoscrizioni	elettorali di	
Gruppo di liste circoscrizionali co	ontraddistinte dal seguente contra	issegno:
e presentate nelle circoscrizioni	elettorali di	

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
e presentate nelle circoscrizioni elettorali di
, addì
Firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale

N.B. questo documento deve essere compilato ed autenticato nel numero di esemplari necessari per il collegamento con le singole liste circoscrizionali. Uno di detti esemplari deve essere allegato alla presentazione delle singole liste circoscrizionali mentre un altro deve essere allegato alla diocumentazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale art. 3 comma 5 L.R. 9/2013

#### **AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA**

A norma	dell'art	. 21 (	decreto d	del Pr	esidente	della Rep	oubbl	ica 28	dicembre 20	)00, n.	445
certifico	vera	ed	autentica	la	firma,	apposta	in	mia	presenza,	dal	Sig
					,			da			me
identifica	to <sup>2</sup>										
			, addì								
Timbro	)										
						Firm	a (no	me e c	ognome per	estesí	n) e
(	)						•		ubblico uffici		•
						·		•	ll'autenticazio		

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Indicare il tipo di documento e il relativo numero.

# ALLEGATO N. 13 MODELLO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GRUPPO DI LISTE DI COLLEGAMENTO AL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

MODELLO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GRUPPO DI LISTE DI COLLEGAMENTO AL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO- ANNO 2019

II	sottoscritto									, na	to a
					. il				e	domi	iciliato
in.				, in	qualità	di	delegate	o alla	presentazione	della	lista
cir	coscrizionale										
	ichiara che, i	n occa	sione dell'elezio	ne de	l Preside	nte d	ella Giunt	a regior	ale e del Consig	lio regic	onale
			dell'Abruzzo c	he si	svolgerà	dom	enica 10 f	ebbraio	2019:		
il ç	gruppo di liste	denor	minato:		_						
	cante il segue										
	•		•						•••••		
									Giunta regiona		
	•										•
						-					
			, addì								
	ma		, add,			•					
. "	ma										

**Nota bene** - Questo documento deve essere compilato e autenticato in duplice esemplare. Uno dei detti esemplari deve essere allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale, mentre il secondo esemplare deve essere allegato alla documentazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione (atto convergente di collegamento).

#### **AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA**

ella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera
dal Sig, da me
Firms (name a cogname per estace) a qualified del
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
passing amoiais one process an automicalione

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Indicare il tipo di documento e il relativo numero.

# ALLEGATO N. 14 MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 46 T.U. – D.P.R. N.445 DEL 18/12/2000 ATTESTANTE L'INSUSSITENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE Ai sensi dell'art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITA' ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2019

Il sottoscritto, nato
ae residente in
Via, a norma
dell'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, consapevole che in caso di
mendaci dichiarazioni si applicano le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del citato D.lgs. n. 235/2012.
addì
Firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale

# ALLEGATO N. 15 MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 T.U. – D.P.R. N.445 DEL 28/12/2000 ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IN UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE Ai sensi dell'art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IN UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2019

Il sottoscritto, nato							
ae residente in							
Via, a norma							
dell'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, consapevole che in caso di							
mendaci dichiarazioni si applicano le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del decreto del							
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445							
DICHIARA							
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del citato D.lgs. n. 235/2012.							
, addì							
Firma del candidato nella lista circoscrizionale							

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante

# ALLEGATO N. 16 MODELLO DEL MANIFESTO DEI CANDIDATI PRESIDENTI E DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE REGIONALE NELLE CIRCOSCRIZIONI

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio

Modello di manifesto dei candidati presidenti e dei candidati a consigliere regionale nelle circoscrizionali

## REGIONE ABRUZZO ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

		CANDIDATI ALLA	A CARICA DI PRESIDENTE	DELLA REGIONE				
Nome COGNOME	Non	e COGNOME		Nome COGNOME				
nato a il	na	o ail		nato a il				
LISTE CIRCOSCRIZIONALI E CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE								
LISTA N. 1	LISTA N. 2	LISTA N. 3	LISTA N. 4	LISTA N. 5	LISTA N. 6	LISTA N. 7		
cm 8,5	cm -8,5	cm 8,5	cm 8,5	cm 8.5	cm 8,5	cm 8,5		
Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato ail	Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a il		
Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a il	None COGNOME nato a il		
Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a II	Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a il	Nome COGNOME nato a il		
Nome COGNOME	Nome COGNOME nato a il							

Luogo, addì 26 gennaio 2019

Firma del Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale Nome Cog